



Federazione Italiana Scherma

Federazione Italiana Scherma

Viale Tiziano 74
00196 Roma - Italia
www.federscherma.it

Roma, 16 settembre 2014

A TUTTI GLI INTERESSATI

- LORO INDIRIZZI -

OGGETTO: Codice di Giustizia Sportiva CONI e nuovo Regolamento di Giustizia FIS

Come noto, il Coni ha recentemente varato un articolato programma di riforma della Giustizia sportiva che è entrato ufficialmente in vigore il 15 luglio scorso, con l'emanazione del nuovo Codice della Giustizia Sportiva che è allegato al presente comunicato.

Di conseguenza si è reso necessario adeguare gli statuti e i regolamenti di giustizia federali per recepire i nuovi principi. Allo scopo di operare con la massima celerità, la FIS ha aderito all'opzione proposta dal CONI di avvalersi di un Commissario ad acta, nominato dalla Giunta Nazionale del CONI. Al termine dei lavori del Commissario, il CONI ha così proceduto ad approvare il Nuovo Statuto e il Regolamento di Giustizia che si pubblica in allegato.

E' opportuno sottolineare che l'adeguamento dei nostri testi, anche a detta del Commissario del CONI, non è risultato particolarmente laborioso poiché il nostro precedente Regolamento, deliberato nel 2013, comprendeva già molti degli elementi introdotti dal CONI allo scopo di garantire la trasparenza della giustizia federale e la circostanza che la FIS sia risultata la prima Federazione Sportiva Nazionale a perfezionare l'iter normativo ne è la riprova.

Le principali innovazioni apportate al nostro regolamento consistono dunque nella creazione di alcuni nuovi organi federali e di giustizia e nella modifica della struttura e delle funzioni degli organi già esistenti.

Nella riunione tenutasi ieri il Consiglio federale, aderendo ai dettami del nuovo codice, ha provveduto a riassegnare ai nuovi organi i componenti già eletti in occasione dell'Assemblea nazionale del 2 dicembre 2012 e a nominare i membri, dichiarati idonei dalla Commissione di Garanzia, necessari a completare la composizione degli organi collegiali di nuova costituzione.

Al riguardo si riportano di seguito gli Organi federali e di Giustizia, deliberati dal Consiglio federale, nella loro attuale composizione:

Organi federali:

COMMISSIONE DI GARANZIA:

Presidente: Avv. Sergio Fabrizi

Componenti: Avv. Fabrizio Paragallo
Avv. Luigi Roca





UFFICIO DELLA PROCURA FEDERALE

Procuratore Federale: Avv. Maria Cristina Tomassini (riassegnato)

Procuratore Aggiunto: Avv. Raoul Barsanti

Procuratore Sostituto: Avv. Andrea Pediconi

Organi di giustizia federali:

GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

Avv. Gaspare Lo Schiavo (riassegnato)

CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Presidente: Avv. Antonio Vannucci

Componenti: Avv. Massimo Cavalca

Avv. Raffaele Ignazio Irmici

Avv. Laura Liberati

Avv. Rosella Santoro

TRIBUNALE FEDERALE:

Presidente: Avv. Ottavio Pannone (riassegnato)

Componenti: Avv. Piero Carlo Floreani (riassegnato)

Avv. Antonio Marinello

Avv. Joelle Piccinino

Avv. Salvatore Zappalà (riassegnato)

CORTE FEDERALE D'APPELLO

Presidente: Avv. Fabrizio Gizzi (riassegnato)

Avv. Marco De Santis

Avv. Francesco Gallavotti (riassegnato)

Avv. Alessio Gilardoni (riassegnato)

Avv. Marta Terzani

Occorre evidenziare che, aderendo a una espressa disposizione del CONI, all'art. 50 comma 3 del nuovo Regolamento di Giustizia FIS che si riporta di seguito, viene indicata la Posta Elettronica Certificata quale mezzo necessario e unico per la notifica degli atti relativi ai procedimenti, con l'avvertenza che, in assenza di tale comunicazione, le comunicazioni saranno ritenute valide con il deposito in Segreteria federale. Si invitano pertanto le Società affiliate a dotarsi di tale strumento.

Art 50 comma3. "È onere delle parti di indicare, nel primo atto difensivo, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale esse intendono ricevere le comunicazioni; in difetto, le comunicazioni successive alla prima sono depositate presso la segreteria dell'organo procedente e si hanno per conosciute con tale deposito."

Si avverte inoltre che, ai sensi dell'art. 94 comma 3 del nuovo Regolamento di Giustizia FIS, in ogni caso i procedimenti già aperti e pendenti alla data del 3 settembre 2014 continuano a svolgersi



in base alle norme previgenti e sono riassegnati d'ufficio ai nuovi organi in base alle competenze stabilite dal nuovo Regolamento di Giustizia.

A breve, sul sito federale, sarà pubblicato il nuovo Statuto che, sempre attraverso l'intervento del Commissario ad acta, recepisce le medesime disposizioni del CONI in tema di giustizia sportiva

La Segreteria federale è a disposizione per ogni eventuale esigenza di delucidazioni.

Il Segretario Generale
Marco Cannella

Allegati: 2



Hilterapia®

DESMITEC

Human Tecar

>> Italpress

Telpress

Aleticom.it

SuperAqua

PRADIS

Deliberazione n. 1518

Consiglio Nazionale CONI del 15 luglio 2014

CODICE DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA

INDICE SOMMARIO DEL CODICE DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA

TITOLO I - NORME GENERALI DEL PROCESSO SPORTIVO	da 1 a 12
CAPO I - PRINCIPI DEL PROCESSO SPORTIVO	da 1 a 2
CAPO II - ORGANI DI GIUSTIZIA	da 3 a 5
CAPO III - ACCESSO ALLA GIUSTIZIA	da 6 a 8
CAPO IV - NORME GENERALI SUL PROCEDIMENTO	da 9 a 12
TITOLO II - GIUDICI SPORTIVI	da 13 a 23
CAPO I - NOMINA E COMPETENZA	da 13 a 17
CAPO II - PROCEDIMENTI	da 18 a 23
TITOLO III - GIUDICI FEDERALI	da 24 a 39
CAPO I - NOMINA E COMPETENZA	da 24 a 26
CAPO II - PROCEDIMENTI	da 27 a 39
TITOLO IV - PROCURATORE FEDERALE	da 40 a 50
CAPO I - NOMINA E FUNZIONI DELL'UFFICIO	da 40 a 43
CAPO II - AZIONE DISCIPLINARE	da 44 a 48
CAPO III - RAPPORTI CON LA PROCURA DELLA REPUBBLICA E CON LA PROCURA ANTIDOPING DEL CONI	da 49 a 50
TITOLO V - PROCURA GENERALE DELLO SPORT	da 51 a 53
TITOLO VI - COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT	da 54 a 62
CAPO I - NOMINA E COMPETENZA	da 54 a 57
CAPO II - PROCEDIMENTI	da 58 a 62
TITOLO VII - REVISIONE E REVOCAZIONE	63
TITOLO VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI	da 64 a 67

TITOLO I

NORME GENERALI DEL PROCESSO SPORTIVO

CAPO I

PRINCIPI DEL PROCESSO SPORTIVO

Art. 1 - Ambito di applicazione del Codice

1. Il presente Codice regola l'ordinamento e lo svolgimento dei procedimenti di giustizia innanzi alle Federazioni sportive nazionali e alle Discipline sportive associate (indicate d'ora in poi Federazioni).
2. Il presente Codice regola altresì l'ordinamento e lo svolgimento dei procedimenti di giustizia innanzi al Collegio di garanzia dello Sport istituito presso il Coni nonché i rapporti tra le procure federali e la Procura generale dello Sport istituita presso il Coni.
3. Resta ferma la competenza di ogni Federazione a definire le fattispecie dei comportamenti rilevanti sul piano disciplinare, anche in conformità a quanto eventualmente previsto dalle Federazioni internazionali di appartenenza.
4. Il presente Codice non si applica ai procedimenti relativi a violazioni delle norme sportive antidoping nonché agli organi competenti per l'applicazione delle corrispondenti sanzioni.

Art. 2 - Principi del processo sportivo

1. Tutti i procedimenti di giustizia regolati dal Codice assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti.
2. Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.
3. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale.
4. La decisione del giudice è motivata e pubblica.
5. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell'atto.
6. Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva.

CAPO II

ORGANI DI GIUSTIZIA

Art. 3 - Organi di giustizia e altri soggetti dei procedimenti

1. Sono organi di giustizia presso la Federazione:
 - a) Il Giudice sportivo nazionale, i Giudici sportivi territoriali e la Corte sportiva di appello;
 - b) Il Tribunale federale e la Corte federale di appello.
2. Per i casi e nei limiti previsti dallo Statuto del Coni, il Collegio di garanzia dello Sport istituito presso il Coni costituisce organo di giustizia di ultimo grado.
3. Gli organi di giustizia agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia e riservatezza. Ciascun componente degli organi di giustizia presso la Federazione, all'atto

dell'accettazione dell'incarico, sottoscrive una dichiarazione con cui attesta di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze. Informazioni reticenti o non veritiere sono segnalate alla Commissione federale di garanzia per l'adozione delle misure di competenza.

4. La Procura federale agisce innanzi agli organi di giustizia di cui al comma 1 per assicurare la piena osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo. Ciascun componente della Procura federale rende la dichiarazione di cui al comma 3.
5. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 7, la carica di componente di organo di giustizia o di procuratore presso la Federazione è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia presso il Coni o di componente della Procura Generale dello Sport, nonché con la carica di componente di organo di giustizia o di procuratore presso più di un'altra Federazione. Presso la medesima Federazione, ferma la incompatibilità con la carica di procuratore, la carica di componente di organo di giustizia sportiva non è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia federale.
6. Gli incarichi presso gli organi di giustizia e la procura federale possono essere svolti anche in deroga a quanto previsto dall'art. 7, comma 5, dei Principi Fondamentali.
7. La Procura generale dello Sport istituita presso il Coni coopera con le Procure federali al raggiungimento della finalità di cui al comma 4.
8. Al fine di conseguire risparmi di gestione, due o più Federazioni, d'intesa tra loro, possono costituire organi di giustizia e procure comuni. Ciascuna Federazione può altresì avvalersi del Tribunale federale o della Corte federale di appello anche per l'esercizio delle funzioni della Corte sportiva di appello.

Art. 4 - Attribuzioni

1. È attribuita agli organi di giustizia la risoluzione delle questioni e la decisione delle controversie aventi ad oggetto:
 - a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive;
 - b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni.
2. Gli organi di giustizia decidono altresì le controversie loro devolute dagli Statuti e dai regolamenti federali.
3. Gli Statuti e i regolamenti federali possono prevedere il deferimento delle controversie su rapporti meramente patrimoniali a commissioni e collegi arbitrali.

Art. 5 - Commissione federale di garanzia

1. La Commissione federale di garanzia, tutela l'autonomia e l'indipendenza degli organi di giustizia presso la Federazione e della Procura federale. Essa si compone di tre o cinque soggetti, uno dei quali con funzioni di presidente, nominati dal Consiglio federale con maggioranza qualificata, pari ai due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio. I componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta. I componenti sono scelti - salvi gli ulteriori requisiti eventualmente stabiliti da ciascuna Federazione e ferma l'assenza di conflitti d'interesse tra gli stessi e i membri del Consiglio federale - tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare, tra i professori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche, tra gli avvocati dello Stato e tra gli avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori.
2. In alternativa alla costituzione della Commissione federale, la Federazione può decidere di avvalersi della Commissione di garanzia di cui all'art. 13 *ter* Statuto del Coni.

3. La Commissione, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio:
 - a) individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del presente Codice;
 - b) individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati procuratore, procuratore aggiunto e sostituto procuratore federale, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del presente Codice;
 - c) adotta nei confronti dei componenti degli organi di giustizia e della Procura federale, oltre ai provvedimenti stabiliti dalle disposizioni federali, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall'incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile; in tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo;
 - d) formula pareri e proposte al Consiglio federale in materia di organizzazione e funzionamento della giustizia sportiva.
4. La Federazione può applicare la procedura di cui al comma 3, lett. a), anche per la nomina del Giudice sportivo e dei componenti della Corte sportiva di appello.

CAPO III

ACCESSO ALLA GIUSTIZIA

Art. 6 - Diritto di agire innanzi agli organi di giustizia

1. Spetta ai tesserati, agli affiliati e agli altri soggetti legittimati da ciascuna Federazione il diritto di agire innanzi agli organi di giustizia per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo.
2. L'azione è esercitata soltanto dal titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

Art. 7 - Contributo per l'accesso ai servizi di giustizia

1. Ogni Federazione determina, a parziale copertura dei costi di gestione, la misura del contributo per l'accesso ai servizi di giustizia. Il contributo non deve essere tale da rendere eccessivamente oneroso l'accesso ai servizi di giustizia. Con delibera della Giunta Nazionale del Coni è fissata la misura massima del contributo, eventualmente differenziato per Federazione e tipologia di controversia.
2. Modalità e termini di versamento, condizioni di ripetibilità del contributo nonché di eventuali depositi cauzionali previsti sono determinati da ogni Federazione con i rispettivi regolamenti di giustizia, nel rispetto delle norme contenute nel presente Codice.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, al contributo per l'accesso al servizio di giustizia del Coni.

Art. 8 - Ufficio del gratuito patrocinio

1. Al fine di garantire l'accesso alla giustizia federale a quanti non possono sostenere i costi di assistenza legale, la Federazione può istituire l'Ufficio del gratuito patrocinio o avvalersi dell'apposito Ufficio istituito presso il Coni.
2. I regolamenti di giustizia federali definiscono le condizioni per l'ammissione al patrocinio gratuito nonché il funzionamento del relativo ufficio assicurando l'indipendenza degli

avvocati che vi sono addetti. Il Consiglio federale stabilisce altresì le risorse all'uopo dedicate, anche destinandovi le somme derivanti dal versamento dei contributi per l'accesso ai servizi di giustizia.

CAPO IV

NORME GENERALI SUL PROCEDIMENTO

Art. 9 - Poteri degli organi di giustizia

1. Gli organi di giustizia esercitano tutti i poteri intesi al rispetto dei principi di cui all'art. 2.
2. Il giudice stabilisce, con provvedimento non autonomamente impugnabile, le modalità di svolgimento dell'udienza, anche disponendo l'eventuale integrazione del contraddittorio.
3. Il giudice non può rinviare la pronuncia né l'udienza se non quando ritenga la questione o la controversia non ancora matura per la decisione, contestualmente disponendo le misure all'uopo necessarie. Può sempre ammettere la parte che dimostri di essere incorsa in decadenza per causa alla stessa non imputabile a compiere attività che le sarebbero precluse.
4. Il giudice può indicare alle parti ulteriori elementi di prova utili, laddove i mezzi istruttori acquisiti non appaiano sufficienti per la giusta decisione. Sentite le parti, può assumere ogni altra informazione che ritiene indispensabile.
5. Gli organi di giustizia tengono udienza con la partecipazione delle parti e degli altri soggetti interessati anche a distanza, tramite videoconferenza ovvero altro equivalente tecnologico che sia idoneo e disponibile.

Art. 10 - Condanna alle spese per lite temeraria

1. Il giudice, con la decisione che chiude il procedimento, può condannare la parte soccombente che abbia proposto una lite ritenuta temeraria al pagamento delle spese a favore dell'altra parte fino a una somma pari al triplo del contributo per l'accesso ai servizi di giustizia sportiva e comunque non inferiore a 500 euro.
2. Se la condotta della parte soccombente assume rilievo anche sotto il profilo disciplinare, il giudice segnala il fatto al procuratore federale.

Art. 11 - Comunicazioni

1. Tutti gli atti del procedimento e dei quali non sia stabilita la partecipazione in forme diverse sono comunicati a mezzo di posta elettronica certificata. Il Giudice può invitare le parti a concordare forme semplificate di comunicazione tra le stesse, anche mediante rinuncia ad avvalersi in ogni modo dei difetti di trasmissione, riproduzione o scambio.
2. Gli atti di avvio dei procedimenti disciplinari sono comunicati presso la sede della Società, Associazione o Ente di appartenenza dei soggetti che vi sono sottoposti; in caso di mancata consegna della comunicazione al tesserato, la Società, Associazione o Ente è sanzionabile fino alla revoca dell'affiliazione. In ogni caso, la prima comunicazione può essere fatta in qualunque forma idonea al raggiungimento dello scopo.
3. È onere delle parti di indicare, nel primo atto difensivo, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale esse intendono ricevere le comunicazioni; in difetto, le comunicazioni successive alla prima sono depositate presso la segreteria dell'organo procedente e si hanno per conosciute con tale deposito.
4. Le decisioni degli organi di giustizia sono pubblicate e conservate per un tempo adeguato nel sito internet istituzionale della Federazione in apposita collocazione di agevole accesso e, in ogni caso, con *link* alla relativa pagina accessibile dalla *home page*. Il termine per l'impugnazione decorre dal giorno seguente alla pubblicazione che è in ogni caso

successiva alla comunicazione, quando prevista. Le decisioni del Collegio di Garanzia dello Sport istituito presso il Coni sono sempre pubblicate nel sito internet del Coni.

Art. 12 - Segreteria degli organi di giustizia presso la Federazione

1. Gli organi di giustizia sono coadiuvati da un segretario individuato dalla Federazione.
2. Il segretario documenta a tutti gli effetti, nei casi e nei modi previsti dai regolamenti federali, le attività proprie e quelle degli organi di giustizia e delle parti. Egli assiste gli organi di giustizia in tutti gli atti dei quali deve essere redatto verbale.
3. Il segretario attende al rilascio di copie ed estratti dei documenti prodotti, all'iscrizione delle controversie nei ruoli, alla formazione del fascicolo d'ufficio e alla conservazione di quelli delle parti, alle comunicazioni prescritte anche dal giudice, nonché alle altre incombenze che il Codice e i regolamenti federali gli attribuiscono.

TITOLO II GIUDICI SPORTIVI

CAPO I NOMINA E COMPETENZA

Art. 13 - Istituzione

1. Presso ogni Federazione sono istituiti i Giudici sportivi.
2. I Giudici sportivi si distinguono in Giudice sportivo nazionale, Giudici sportivi territoriali e Corte sportiva di appello.

Art. 14 - Competenza dei Giudici sportivi

1. Il Giudice sportivo nazionale e i Giudici sportivi territoriali pronunciano in prima istanza, senza udienza e con immediatezza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare e in particolare su quelle relative a:
 - a) la regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati;
 - b) la regolarità dei campi o impianti e delle relative attrezzature;
 - c) la regolarità dello *status* e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara;
 - d) i comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara;
 - e) ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara.
2. La Corte sportiva di appello giudica in seconda istanza sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice sportivo nazionale e dei Giudici sportivi territoriali. È competente a decidere, altresì, sulle istanze di ricusazione dei medesimi giudici.

Art. 15 - Articolazione funzionale e territoriale del Giudice sportivo nazionale e dei Giudici sportivi territoriali

1. Il Giudice sportivo nazionale è competente per i campionati e le competizioni di ambito nazionale.
2. I Giudici sportivi territoriali sono competenti per i campionati e le competizioni di ambito territoriale.
3. La costituzione e la distribuzione della competenza tra i Giudici sportivi territoriali sono determinate con delibera del Consiglio federale, in ragione delle specifiche esigenze della singola disciplina sportiva.

Art. 16 - Nomina del Giudice sportivo nazionale e dei Giudici sportivi territoriali

1. Il Giudice sportivo nazionale e i Giudici sportivi territoriali sono nominati dal Consiglio federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla Federazione.
2. Essi durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
3. È facoltà del Consiglio federale determinare il numero dei giudici sportivi in ragione delle specifiche esigenze della singola disciplina sportiva. In caso di nomina di più soggetti con la qualifica di Giudice sportivo nazionale, con il medesimo atto il Consiglio federale determina i criteri di assegnazione delle questioni e delle controversie.
4. Il Giudice sportivo nazionale ha sede presso la Federazione ovvero presso le sue articolazioni e strutture.
5. Il Giudice sportivo nazionale e i Giudici sportivi territoriali giudicano in composizione monocratica. Avverso le loro decisioni è ammesso reclamo alla Corte sportiva di appello entro il termine stabilito da ogni Federazione e comunque non superiore a cinque giorni, che in ogni caso decorre dalla pubblicazione.

Art. 17 - Nomina nella Corte sportiva di appello e composizione della stessa

1. I componenti della Corte sportiva di appello sono nominati dal Consiglio federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti della Federazione.
2. I componenti della Corte sportiva di appello durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte. In ragione delle specifiche esigenze della rispettiva disciplina sportiva, ciascun Consiglio federale ne individua il numero indicando, altresì, colui che svolge le funzioni di presidente.
3. È in facoltà del Consiglio federale di articolare la Corte sportiva di appello in più sezioni, anche su base territoriale, determinando i criteri di attribuzione dei procedimenti.
4. La Corte sportiva di appello giudica in composizione collegiale col numero invariabile di tre componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione ovvero si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.
5. La Corte sportiva di appello ha sede presso la Federazione, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo.
6. Avverso le decisioni della Corte sportiva di appello, per i casi e nei limiti stabiliti, è ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport di cui all'art. 12 *bis* dello Statuto del Coni non oltre trenta giorni dalla pubblicazione.

CAPO II PROCEDIMENTI

Art. 18 - Avvio del procedimento innanzi al Giudice sportivo nazionale e ai Giudici sportivi territoriali

1. I procedimenti innanzi al Giudice sportivo sono instaurati:
 - a) d'ufficio, a seguito di acquisizione dei documenti ufficiali relativi alla gara o su eventuale segnalazione del Procuratore Federale;
 - b) su istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

Art. 19 - Istanza degli interessati

1. L'istanza deve essere proposta al Giudice sportivo entro il termine stabilito da ogni Federazione e, in difetto, di tre giorni dal compimento dell'evento; essa contiene l'indicazione dell'oggetto, delle ragioni su cui è fondata e degli eventuali mezzi di prova.
2. L'istanza può essere formulata con riserva dei motivi. Entro il termine stabilito da ogni Federazione e, comunque, non superiore a sette giorni dalla sua formulazione, la riserva dei motivi è sciolta mediante indicazione delle ragioni su cui è fondata l'istanza e degli eventuali mezzi di prova. In caso di mancata indicazione nel termine indicato, il Giudice sportivo non è tenuto a pronunciare.

Art. 20 - Fissazione della data di decisione

1. Il Giudice sportivo fissa la data in cui assumerà la pronuncia, che è adottata entro il termine stabilito da ogni Federazione e comunque senza ritardo.
2. Il provvedimento di fissazione è comunicato tempestivamente agli interessati individuati dal Giudice, a cura della segreteria. Prima della pronuncia, a seguito di espressa richiesta dell'istante, il giudice può adottare ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi.

Art. 21 - Disciplina del contraddittorio con gli interessati

1. I soggetti ai quali sia stato comunicato il provvedimento di fissazione possono, entro due giorni prima di quello fissato per la pronuncia, far pervenire memorie e documenti.

Art. 22 - Pronuncia del Giudice sportivo nazionale e dei Giudici sportivi territoriali

1. Il Giudice sportivo pronuncia senza udienza.
2. Il Giudice sportivo assume ogni informazione che ritiene utile ai fini della pronuncia. Se rinvia a data successiva la pronuncia ne dà comunicazione agli interessati.
3. La pronuncia è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

Art. 23 - Giudizio innanzi alla Corte sportiva di appello

1. Le pronunce del Giudice sportivo nazionale e dei Giudici sportivi territoriali possono essere impugnate con reclamo alla Corte sportiva di appello.
2. Il reclamo può essere promosso dalla parte interessata o dalla Procura federale; esso è depositato presso la Corte sportiva di appello entro un termine perentorio stabilito dalla Federazione e, in difetto, di sette giorni dalla data in cui è pubblicata la pronuncia impugnata. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata, salvo l'adozione da parte del giudice di ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi, su espressa richiesta del reclamante.
3. Gli interessati hanno diritto di ottenere, a proprie spese, copia dei documenti su cui la pronuncia è fondata. Il ricorrente formula la relativa richiesta con il reclamo di cui al precedente comma. In tal caso, il reclamo può essere depositato con riserva dei motivi, che devono essere integrati, a pena di inammissibilità, non oltre il terzo giorno successivo a quello in cui il reclamante ha ricevuto copia dei documenti richiesti.
4. Il Presidente della Corte sportiva di appello fissa l'udienza in camera di consiglio con provvedimento comunicato senza indugio agli interessati.
5. Le parti, ad esclusione del reclamante, devono costituirsi in giudizio entro il termine di due giorni prima dell'udienza, con memoria difensiva depositata o fatta pervenire alla Corte sportiva di appello. Entro il medesimo termine è ammesso l'intervento di altri eventuali interessati.

6. La Corte sportiva di appello decide in camera di consiglio. Le parti hanno diritto di essere sentite purché ne abbiano fatta esplicita richiesta e siano presenti.
7. Innanzi alla Corte sportiva di appello possono prodursi nuovi documenti, purché analiticamente indicati nell'atto di reclamo e immediatamente resi accessibili agli altri interessati.
8. La Corte sportiva di appello può riformare in tutto od in parte la pronuncia impugnata. Se rileva motivi di improponibilità o di improcedibilità dell'istanza proposta in primo grado, annulla la decisione impugnata. In ogni altro caso in cui non debba dichiarare l'inammissibilità del reclamo decide nel merito.
9. La decisione della Corte sportiva di appello, adottata entro il termine stabilito da ogni Federazione e comunque senza ritardo, è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

TITOLO III

GIUDICI FEDERALI

CAPO I

NOMINA E COMPETENZA

Art. 24 - Istituzione

1. Presso ogni Federazione sono istituiti i Giudici federali.
2. I Giudici federali si distinguono in Tribunale federale e Corte federale di appello; entrambi hanno sede presso la Federazione.

Art. 25 - Competenza dei Giudici federali

1. Il Tribunale Federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi ai Giudici sportivi nazionali o territoriali.
2. La Corte federale di appello giudica in secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni del Tribunale federale.

Art. 26 - Nomina negli organi di giustizia federale e composizione degli stessi

1. I componenti degli organi di giustizia federale sono nominati dal Consiglio federale, su proposta del Presidente, o eletti dall'Assemblea, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.
2. Salvi gli ulteriori requisiti eventualmente stabiliti da ciascuna Federazione, possono essere dichiarati idonei alla nomina, quali componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello, coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:
 - a) professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
 - b) magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
 - c) avvocati dello Stato, anche a riposo;
 - d) notai;
 - e) avvocati iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.
3. I componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte. In ragione delle specifiche esigenze della propria disciplina sportiva, il Consiglio federale ne individua il numero indicando, altresì, colui che svolge le funzioni di presidente.

4. È in facoltà del Consiglio federale di articolare il Tribunale federale e la Corte federale di appello in più sezioni, anche su base territoriale, determinando i criteri di attribuzione dei procedimenti.
5. Il Tribunale federale e la Corte federale di appello giudicano in composizione collegiale, con un numero variabile di tre o cinque componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione o si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.

CAPO II PROCEDIMENTI

Art. 27 - Avvio del procedimento

1. I procedimenti dinanzi al Tribunale federale sono instaurati:
 - a) con atto di deferimento del procuratore federale;
 - b) con ricorso della parte interessata titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.
2. Salva diversa previsione dello Statuto federale, le parti non possono stare in giudizio se non col ministero di un difensore.

Art. 28 - Applicazione di sanzioni su richiesta a seguito di atto di deferimento

1. Fino a che non sia concluso dinanzi al Tribunale federale il relativo procedimento, gli incolpati possono convenire con il Procuratore federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura.
2. L'accordo è trasmesso, a cura del Procuratore federale, alla Procura generale dello sport, che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata.
3. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l'accordo è trasmesso, a cura del procuratore federale, al collegio incaricato della decisione, il quale, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara la efficacia con apposita decisione. L'efficacia dell'accordo comporta, a ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti dell'incolpato.
4. Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva e per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall'ordinamento federale.

Art. 29 - Fissazione dell'udienza a seguito di atto di deferimento

1. Entro dieci giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento, il presidente del collegio fissa l'udienza di discussione e comunica all'incolpato, alla Procura federale e agli altri soggetti eventualmente indicati dal regolamento della Federazione la data dell'udienza. Fino a tre giorni prima, gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria dell'organo di giustizia e l'incolpato, la Procura federale e gli altri interessati possono prenderne visione ed estrarne copia; entro il medesimo termine, possono, inoltre, depositare o far pervenire memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.
2. Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni. Il presidente del collegio, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del termine. L'abbreviazione può essere altresì disposta in considerazione del tempo di prescrizione degli illeciti contestati, purché sia assicurato all'incolpato l'esercizio effettivo del diritto di difesa.

Art. 30 - Ricorso della parte interessata

1. Per la tutela di situazioni giuridicamente protette nell'ordinamento federale, quando per i relativi fatti non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi agli organi di giustizia sportiva, è dato ricorso dinanzi al Tribunale federale.
2. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell'atto o del fatto e, comunque, non oltre un anno dall'accadimento. Decorso tali termini, i medesimi atti o fatti non possono costituire causa di azione innanzi al Tribunale federale, se non per atto di deferimento del procuratore federale.
3. Il ricorso contiene:
 - a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e degli eventuali soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque controinteressati;
 - b) l'esposizione dei fatti;
 - c) l'indicazione dell'oggetto della domanda e dei provvedimenti richiesti;
 - d) l'indicazione dei motivi specifici su cui si fonda;
 - e) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende valersi;
 - f) la sottoscrizione del difensore, con indicazione della procura.

Art. 31 - Ricorso per l'annullamento delle deliberazioni

1. Le deliberazioni dell'Assemblea contrarie alla legge, allo Statuto del Coni e ai principi fondamentali del Coni, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso di organi della Federazione, del Procuratore federale, e di tesserati o affiliati titolari di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale che abbiano subito un pregiudizio diretto e immediato dalle deliberazioni.
2. Le deliberazioni del Consiglio federale contrarie alla legge, allo Statuto del Coni e ai principi fondamentali del Coni, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso di un componente, assente o dissenziente, del Consiglio federale, o del Collegio dei revisori dei conti.
3. L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.
4. Il Presidente del Tribunale, sentito il Presidente federale ove non già ricorrente, può sospendere, su istanza di colui che ha proposto l'impugnazione, l'esecuzione della delibera impugnata, quando sussistano gravi motivi.
5. L'esecuzione delle delibere assembleari o consiliari, qualora manifestamente contrarie alla legge, allo Statuto e ai principi fondamentali del Coni, può essere sospesa anche dalla Giunta nazionale del Coni.
6. Restano fermi i poteri di approvazione delle deliberazioni federali da parte della Giunta nazionale del Coni previsti dalla normativa vigente.
7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 30, comma 2 e 3. La eventuale pubblicazione della deliberazione nel sito internet della Federazione implica, in ogni caso, piena conoscenza dell'atto.

Art. 32 - Fissazione dell'udienza a seguito di ricorso

1. Entro dieci giorni dal deposito del ricorso, il presidente del Tribunale fissa l'udienza di discussione, trasmettendo il ricorso ai soggetti nei cui confronti esso è proposto o comunque interessati e agli altri eventualmente indicati dal regolamento di ciascuna Federazione, nonché comunicando, anche al ricorrente, la data dell'udienza.
2. Fino a cinque giorni prima di quello fissato per l'udienza, gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria del Tribunale federale e il ricorrente, i soggetti nei

cui confronti il ricorso è proposto o comunque interessati, nonché gli altri eventualmente indicati possono prenderne visione ed estrarne copia; possono, inoltre, depositare memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.

3. Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni. Il presidente del collegio, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del termine, purché sia assicurato alle parti l'esercizio effettivo del diritto di difesa.
4. Tutti i ricorsi proposti separatamente in relazione al medesimo fatto o alla medesima deliberazione sono riuniti, anche d'ufficio, in un solo procedimento.

Art. 33 - Domanda cautelare

1. Il ricorrente che ha fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per la decisione, i propri interessi siano minacciati da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere al Tribunale l'emanazione delle misure cautelari che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul merito. La domanda è proposta con il ricorso, ovvero con atto successivo. In tal caso, ne è data comunicazione agli interessati, che possono presentare memorie e documenti in un termine all'uopo stabilito.
2. Il Tribunale provvede sulla domanda cautelare anche fuori udienza con pronuncia succintamente motivata, non soggetta a impugnazione ma revocabile in ogni momento, anche d'ufficio.
3. Il provvedimento in ogni caso perde efficacia con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio.

Art. 34 - Intervento del terzo

1. Un terzo può intervenire nel giudizio davanti al Tribunale federale qualora sia titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.
2. L'atto di intervento deve essere depositato non oltre cinque giorni prima di quello fissato per la udienza.
3. Con l'atto di intervento il terzo deve specificamente dimostrarsi portatore dell'interesse che lo giustifica.

Art. 35 - Svolgimento dell'udienza e decisione del Tribunale federale

1. L'udienza innanzi al Tribunale federale si svolge in camera di consiglio; è facoltà delle parti di essere sentite.
2. Nei procedimenti in materia di illecito sportivo nonché in altre materie di particolare interesse pubblico, i rappresentanti dei mezzi di informazione e altre categorie specificamente determinate possono essere ammessi a seguire l'udienza in separati locali, nei limiti della loro capienza, mediante un apparato televisivo a circuito chiuso. L'applicazione delle disposizioni sulla pubblicità può essere esclusa in tutto o in parte, con atto motivato, dall'organo procedente, nei casi in cui ricorrano esigenze di ulteriore tutela dei risultati delle indagini relative a procedimenti penali.
3. Lo svolgimento dell'udienza è regolato dal presidente del collegio. La trattazione è orale e concentrata e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa.
4. Nei giudizi disciplinari, l'incolpato ha sempre il diritto di prendere la parola dopo il rappresentante del Procuratore federale.
5. Dell'udienza viene redatto sintetico verbale.
6. La decisione del Tribunale federale è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

Art. 36 - Assunzione delle prove

1. Laddove ritenuto necessario ai fini del decidere, il collegio può disporre, anche d'ufficio, l'assunzione di qualsiasi mezzo di prova.
2. Le testimonianze devono essere rese previo ammonimento che eventuali falsità o reticenze produrranno per i tesserati le conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi di lealtà e correttezza.
3. Le domande sono rivolte ai testimoni solo dal presidente del collegio, cui le parti potranno rivolgere istanze di chiarimenti, nei limiti di quanto strettamente necessario all'accertamento del fatto controverso.
4. Se viene disposta consulenza tecnica, il collegio sceglie un esperto di assoluta terzietà rispetto agli interessi in conflitto e cura, nello svolgimento dei lavori, il pieno rispetto del contraddittorio. L'elaborato finale è trasmesso al Tribunale federale ed alle Parti almeno dieci giorni prima dell'udienza.

Art. 37 - Giudizio innanzi alla Corte federale di appello

1. Il mezzo per impugnare le decisioni del Tribunale federale è esclusivamente il reclamo della parte interessata innanzi alla Corte federale di appello.
2. Il reclamo è depositato presso la Corte federale di appello non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della decisione. Il reclamo e il provvedimento di fissazione d'udienza sono comunicati, a cura della segreteria, ai rappresentanti della parte intimata e delle altre parti eventualmente presenti nel precedente grado di giudizio ovvero alle stesse parti personalmente.
3. Decorso il termine per proporre reclamo, la decisione del Tribunale federale non è più impugnabile, né contro tale decisione è ammesso il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.
4. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata; tuttavia il presidente del collegio, quando ricorrono gravi motivi, può disporre, con lo stesso provvedimento col quale fissa l'udienza di discussione, la sospensione dell'esecuzione ovvero altro provvedimento che appaia, secondo le circostanze, il più idoneo a evitare alla parte che ha proposto reclamo un pregiudizio irreversibile. All'udienza, da tenersi tempestivamente, il collegio conferma, modifica o revoca il provvedimento dato dal Presidente. Il provvedimento in ogni caso perde efficacia con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio.
5. La parte intimata non può presentare oltre la prima udienza l'eventuale impugnazione dalla quale non sia ancora decaduta; anche quando l'impugnazione incidentale è così proposta il collegio non può differire l'udienza di un termine maggiore di quindici giorni. In ogni caso, tutte le impugnazioni contro la medesima decisione debbono essere riunite e trattate congiuntamente.
6. Col reclamo la controversia è devoluta al collegio davanti al quale è proposto nei limiti delle domande e delle eccezioni non rinunciate o altrimenti precluse. La trattazione è orale e concentrata e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa, consentendo a ciascuna il deposito di almeno un atto scritto o di una memoria. Il collegio, anche d'ufficio, può rinnovare l'assunzione delle prove o assumere nuove prove e deve sempre definire il giudizio, confermando ovvero riformando, in tutto o in parte, la decisione impugnata. Non è consentita la rimessione al primo giudice. Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 35 e 36.
7. Quando definisce il giudizio, il presidente del collegio dà lettura del dispositivo e, se l'esigenza dell'esposizione differita delle ragioni della decisione non consente il deposito contestuale della motivazione per la particolare complessità della controversia, fissa nel dispositivo un termine non superiore a dieci giorni per il deposito della sola motivazione. In quest'ultimo caso, salvo che sia altrimenti disposto con nuovo provvedimento a norma del comma 4, l'esecuzione della decisione non è impedita e, ove ammesso, il ricorso al Collegio di garanzia dello sport rimane improponibile fino alla pubblicazione della motivazione.

8. Se il reclamo è dichiarato inammissibile ovvero è rigettato l'eventuale cauzione per le spese diviene irripetibile. Ciascuna Federazione può anche prevedere che il collegio condanni il tesserato che abbia proposto reclamo al pagamento di una pena pecuniaria non superiore al doppio della cauzione per le spese se il reclamo è inammissibile o manifestamente infondato.
9. Per il contenuto e la sottoscrizione degli atti di parte e del processo verbale, la disciplina delle udienze e la forma dei provvedimenti in generale, si applicano i principi regolatori del codice di procedura civile.
10. La decisione della Corte federale di appello è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

Art. 38 - Termini di estinzione del giudizio disciplinare e termini di durata degli altri giudizi

1. Il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di novanta giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare.
2. Il termine per la pronuncia della decisione di secondo grado è di sessanta giorni dalla data di proposizione del reclamo.
3. Se la decisione di merito è annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso al Collegio di garanzia dello sport, il termine per la pronuncia nell'eventuale giudizio di rinvio è di sessanta giorni e decorre dalla data in cui vengono restituiti gli atti del procedimento dal Collegio di garanzia dello sport.
4. Se i termini non sono osservati per ciascuno dei gradi di merito, il procedimento disciplinare è dichiarato estinto, anche d'ufficio, se l'incolpato non si oppone.
5. Il corso dei termini è sospeso:
 - a) se per lo stesso fatto è stata esercitata l'azione penale, ovvero l'incolpato è stato arrestato o fermato o si trova in stato di custodia cautelare, riprendendo a decorrere dalla data in cui non è più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere ovvero sono divenuti irrevocabili la sentenza o il decreto penale di condanna, fermo che l'azione disciplinare è promossa e proseguita indipendentemente dall'azione penale relativa al medesimo fatto;
 - b) se si procede ad accertamenti che richiedono indispensabilmente la collaborazione dell'incolpato, e per tutto il tempo necessario;
 - c) se il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta dell'incolpato o del suo difensore o per impedimento dell'incolpato o del suo difensore;
 - d) in caso di gravi impedimenti soggettivi dei componenti del collegio giudicante, per il tempo strettamente necessario alla sostituzione.
6. L'estinzione del giudizio disciplinare estingue l'azione e tutti gli atti del procedimento, inclusa ogni eventuale decisione di merito, diventano inefficaci. L'azione estinta non può essere riproposta.
7. La dichiarazione di estinzione è impugnabile dalla parte interessata. Se interviene nel giudizio di secondo grado o di rinvio, anche il Procuratore generale dello sport, qualora il ricorso non sia altrimenti escluso, può impugnarla davanti al Collegio di garanzia dello sport.
8. Le controversie diverse da quelle di natura disciplinare sono decise dagli organi di giustizia presso la Federazione entro novanta giorni dalla proposizione del ricorso introduttivo di primo grado ed entro sessanta giorni dalla proposizione dell'eventuale reclamo.
9. La disposizione di cui al comma 8 si applica, in quanto compatibile, presso gli organi di giustizia sportiva di ciascuna Federazione, la quale non abbia appositamente stabilito termini inferiori.

Art. 39 - Efficacia della sentenza dell'autorità giudiziaria nei giudizi disciplinari

1. Davanti agli organi di giustizia la sentenza penale irrevocabile di condanna, anche quando non pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare

- quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso.
2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di applicazione della pena su richiesta delle parti.
 3. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare nei confronti dell'imputato quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, ferma restando l'autonomia dell'ordinamento sportivo nella definizione della fattispecie e nella qualificazione del fatto.
 4. L'efficacia di cui ai commi 1 e 3 si estende agli altri giudizi in cui si controverte intorno a illeciti il cui accertamento dipende da quello degli stessi fatti materiali che sono stati oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale nei confronti dell'incolpato.
 5. In ogni caso hanno efficacia nei giudizi disciplinari le sentenze non più impugnabili che rigettano la querela di falso o accertano la falsità di un documento ovvero che pronunciano sull'istanza di verificaione.
 6. Fuori dei limiti di cui ai precedenti commi, gli organi di giustizia non sono soggetti all'autorità di altra sentenza, che non costituisca cosa giudicata tra le stesse parti; essi conoscono di ogni questione pregiudiziale o incidentale, pur quando riservata per legge all'Autorità giudiziaria, la cui risoluzione sia rilevante per pronunciare sull'oggetto della domanda, incluse le questioni relative alla capacità di stare in giudizio e all'incidente di falso.
 7. In nessun caso è ammessa la sospensione del procedimento salvo che, per legge, debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale di merito e la relativa causa sia stata già proposta davanti all'Autorità giudiziaria.

TITOLO IV

PROCURATORE FEDERALE

CAPO I

NOMINA E FUNZIONI

Art. 40 - Composizione dell'Ufficio del Procuratore federale

1. Presso ogni Federazione è costituito l'ufficio del Procuratore federale per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali. Il Procuratore federale esercita le proprie funzioni davanti agli Organi di giustizia della rispettiva Federazione.
2. L'ufficio del Procuratore si compone del Procuratore federale ed eventualmente di uno o più Procuratori Aggiunti nonché di uno o più Sostituti Procuratori.
3. Il numero dei Procuratori Federali Aggiunti e dei Sostituti Procuratori è determinato dallo Statuto federale.
4. Il Procuratore federale è nominato dal Consiglio federale, su proposta del Presidente federale, ed è scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.
5. I Procuratori Aggiunti sono nominati dal Consiglio Federale, previo parere del Procuratore Federale e sono scelti tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.
6. I Sostituti Procuratori sono nominati dal Consiglio Federale su proposta del Procuratore Federale e sono scelti tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.

7. Il Procuratore federale, i Procuratori Aggiunti ed i Sostituti Procuratori durano in carica per un mandato di quattro anni. Il mandato di Procuratore federale non può essere rinnovato più di due volte.
8. I Procuratori Aggiunti ed i Sostituti Procuratori coadiuvano il Procuratore federale. I Procuratori Aggiunti, inoltre, sostituiscono il Procuratore federale in caso d'impedimento e possono essere preposti alla cura di specifici settori, secondo le modalità stabilite da ciascuna Federazione nei rispettivi regolamenti di giustizia.

Art. 41 - Nomina dei componenti dell'Ufficio del Procuratore federale

1. Salvi gli ulteriori requisiti eventualmente stabiliti da ciascuna Federazione, possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Procuratore federale e Procuratore federale aggiunto coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate dall'art. 26, comma 2, o in quella degli alti ufficiali delle Forze dell'ordine, anche a riposo.
2. Salvi gli ulteriori requisiti eventualmente stabiliti da ciascuna Federazione, possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Sostituto Procuratore federale coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate dall'art. 26, comma 2, nonché in quelle degli iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, degli ufficiali delle Forze dell'ordine anche a riposo, dei laureati in materie giuridiche che abbiano maturato almeno due anni di esperienza nell'ordinamento sportivo.

Art. 42- Articolazioni territoriali

1. È in facoltà di ogni Federazione articolare l'ufficio del Procuratore federale in Sezioni territoriali. Lo Statuto stabilisce i criteri di riparto e le altre modalità di gestione dei procedimenti.

Art. 43 - Attribuzioni del Procuratore federale

1. Le funzioni del Procuratore federale sono esercitate nelle indagini preliminari, nei procedimenti di primo grado e nei giudizi di impugnazione; esse sono svolte personalmente ovvero mediante assegnazione delle questioni a uno o più addetti al medesimo Ufficio. Con l'atto di assegnazione il Procuratore può stabilire i criteri ai quali l'addetto all'Ufficio deve attenersi anche relativamente alla fase dibattimentale.
2. Lo Statuto della Federazione assicura l'indipendenza del Procuratore federale e dei relativi Sostituti e garantisce che il Procuratore federale e i Sostituti in nessun caso assistano alle deliberazioni del giudice presso il quale svolgono le rispettive funzioni ovvero che possano altrimenti godere, dopo l'esercizio dell'azione, di poteri o facoltà non ragionevoli né equivalenti a quelli dei rappresentanti della difesa.

CAPO II

AZIONE DISCIPLINARE

Art. 44 - Azione del procuratore federale

1. Il Procuratore federale esercita in via esclusiva l'azione disciplinare nei confronti di tesserati, affiliati e degli altri soggetti legittimati secondo le norme di ciascuna Federazione, nelle forme e nei termini da queste previsti, quando non sussistono i presupposti per l'archiviazione.
2. L'archiviazione è disposta dal Procuratore federale se la notizia di illecito sportivo è infondata; può altresì essere disposta quando, entro il termine per il compimento delle indagini preliminari, gli elementi acquisiti non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio.

ovvero l'illecito è estinto o il fatto non costituisce illecito disciplinare ovvero ne è rimasto ignoto l'autore.

3. Il Procuratore federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute. L'azione disciplinare è esercitata di ufficio; il suo esercizio non può essere sospeso né interrotto, salvo che sia diversamente stabilito.
4. Quando non deve disporre l'archiviazione, il Procuratore federale, informa l'interessato della intenzione di procedere al deferimento e gli elementi che la giustificano, assegnandogli un termine per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria. Qualora il Procuratore federale ritenga di dover confermare la propria intenzione esercita l'azione disciplinare formulando, nei casi previsti dallo Statuto o dalle norme federali, l'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all'incolpato e al giudice e agli ulteriori soggetti eventualmente indicati dal regolamento di ciascuna Federazione. Nell'atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, enunciate le norme che si assumono violate e indicate le fonti di prova acquisite, ed è formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare.
5. Dopo il provvedimento di archiviazione la riapertura delle indagini può essere disposta d'ufficio nel caso in cui emergano nuovi fatti o circostanze rilevanti dei quali il Procuratore federale non era a conoscenza. Se tali fatti o circostanze si desumono da un provvedimento che dispone il giudizio penale, il diritto di sanzionare si prescrive comunque entro il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione.

Art. 45 - Prescrizione dell'azione

1. Il potere di sanzionare i fatti disciplinarmente rilevanti si estingue quando il Procuratore federale non lo eserciti entro i termini previsti dal presente Codice.
2. La prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui occorre il fatto disciplinarmente rilevante. L'esercizio dell'azione disciplinare interrompe la prescrizione.
3. Fermo quanto previsto al precedente art. 44, comma 5, il diritto di sanzionare si prescrive entro:
 - a) il termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative allo svolgimento della gara;
 - b) il termine della sesta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni in materia gestionale ed economica;
 - c) il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative alla alterazione dei risultati di gare, competizioni o campionati;
 - d) il termine della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, in tutti gli altri casi.
4. I termini di prescrizione nei confronti di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura decorrono dal giorno successivo a quello in cui è assunta posizione rilevante nell'ordinamento federale.
5. La sopravvenuta estraneità all'ordinamento federale da parte di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura non impedisce l'esercizio dell'azione disciplina ma sospende la prescrizione finché non sia nuovamente acquisita posizione rilevante nell'ordinamento sportivo.

Art. 46 - Astensione

1. Il Procuratore federale ha facoltà di astenersi quando esistono gravi ragioni di convenienza.
2. L'autorizzazione all'astensione è data dal Procuratore generale dello sport.

Art. 47 - Svolgimento delle indagini

1. Il Procuratore federale ha il dovere di svolgere tutte le indagini necessarie all'accertamento di violazioni statutarie e regolamentari di cui ha notizia.
2. A tal fine, iscrive nell'apposito registro le notizie di fatti o atti rilevanti. Il registro deve essere tenuto secondo le modalità prescritte dall' art. 53, in quanto compatibili.
3. La durata delle indagini non può superare il termine previsto da ciascuna Federazione e comunque non superiore a quaranta giorni dall'iscrizione nel registro del fatto o dell'atto rilevante. Su istanza congruamente motivata del Procuratore Federale, la Procura generale dello sport autorizza la proroga di tale termine per la medesima durata, fino ad un massimo di due volte, eventualmente prescrivendo gli atti indispensabili da compiere. Gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati. Possono sempre essere utilizzati gli atti e documenti in ogni tempo acquisiti dalla Procura della Repubblica e dalle altre autorità giudiziarie dello Stato.
4. Il Procuratore federale, concluse le indagini, se ritiene di non provvedere al deferimento ai sensi dell'art. 44, comunica entro cinque giorni il proprio intendimento di procedere all'archiviazione alla Procura Generale dello Sport. Ferme le attribuzioni di questa, dispone quindi l'archiviazione con determinazione succintamente motivata.
5. Il Procuratore federale, in ogni caso, è tenuto a comunicare la determinazione conclusiva delle indagini ai soggetti alle stesse sottoposti e di cui risulti compiutamente accertata l'identità.

Art. 48 - Applicazione di sanzioni su richiesta e senza incolpazione

1. I soggetti sottoposti a indagini possono convenire con il Procuratore federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura. Il Procuratore federale, prima di addivenire all'accordo, informa il Procuratore generale dello Sport.
2. L'accordo è trasmesso, a cura del Procuratore federale, al Presidente della Federazione, il quale, entro i quindici giorni successivi, sentito il Consiglio federale, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l'accordo acquista efficacia e comporta, in relazione ai fatti relativamente ai quali è stato convenuto, l'improponibilità assoluta della corrispondente azione disciplinare.
3. Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva e per i fatti qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall'ordinamento federale.

CAPO III

RAPPORTI CON LA PROCURA DELLA REPUBBLICA E CON LA PROCURA ANTIDOPING DEL CONI

Art. 49 - Rapporti con l'Autorità giudiziaria

1. Il Procuratore federale, se durante le indagini prende notizia di fatti rilevanti anche per l'Ufficio del Pubblico Ministero, trasmette senza indugio copia degli atti al Presidente federale affinché questi informi l'Autorità giudiziaria competente ovvero vi provvede direttamente.
2. Qualora la Procura della Repubblica trasmetta risultanze del procedimento penale al Procuratore federale, gli atti e documenti trasmessi sono da lui tenuti nel debito riserbo consentito da ciascuna fase del procedimento.
3. Qualora il Procuratore federale ritenga che presso l'Ufficio del Pubblico ministero ovvero altre autorità giudiziarie dello Stato siano stati formati atti o raccolti documenti rilevanti per lo svolgimento delle proprie attribuzioni, ne richiede l'acquisizione direttamente o per il tramite della Procura Generale dello Sport.

Art. 50 - Rapporti con la Procura Antidoping del Coni

1. Il Procuratore Federale ha il dovere di collaborare con la Procura Antidoping del Coni nonché con l'ufficio del Pubblico ministero.
2. Il Procuratore federale, se durante le indagini rileva che l'illecito appartiene alla competenza della Procura Antidoping del Coni, trasmette senza indugio gli atti all'ufficio competente. In caso di conflitto, su segnalazione del Procuratore che manifesta l'intendimento di declinare ulteriormente la competenza, decide senza ritardo la Procura generale dello sport, dandone comunicazione agli uffici interessati.

TITOLO V

PROCURA GENERALE DELLO SPORT

Art. 51 - Attribuzioni della Procura generale dello sport

1. Il Procuratore generale dello sport e i Procuratori nazionali dello sport, sotto la sorveglianza del primo, costituiscono la Procura generale dello sport a norma dell'art. 12 *ter* dello Statuto del Coni.
2. Alla Procura generale dello sport è preposto il Procuratore generale dello sport, che designa, secondo modalità stabilite dal Regolamento di cui al comma 8 dell'art. 12 *ter* dello Statuto del Coni, uno o più procuratori nazionali dello sport per l'esercizio delle funzioni relative al singolo affare.
3. Il Procuratore generale dello sport dirige la Procura generale dello sport e cura che i procuratori nazionali che la compongono operino per la migliore realizzazione delle iniziative di competenza e il più efficiente impiego dei mezzi e delle risorse disponibili al fine di assicurare che l'Ufficio svolga unitariamente i suoi compiti.
4. La Procura generale dello sport, in spirito di leale collaborazione, coopera con ciascuno dei procuratori federali al fine di assicurare la completezza e tempestività delle rispettive indagini; a tal fine, la Procura generale dello Sport, anche su segnalazione di singoli tesserati e affiliati, può invitare il capo della procura federale ad aprire un fascicolo di indagine su uno o più fatti specifici, provvedendo all'iscrizione nel registro di cui all'art. 53 del presente Codice.
5. La Procura generale dello sport adotta linee guida per prevenire impedimenti o difficoltà nell'attività di indagine e può riunire i Procuratori federali interessati al fine di rendere effettivo il rispettivo potere di promuovere la repressione degli illeciti.
6. La Procura generale dello sport può disporre, per atto motivato sottoscritto dal Procuratore generale, l'avocazione nei casi previsti dall'art. 12 *ter* dello Statuto del Coni. La motivazione deve dare conto delle ragioni specifiche per le quali la proroga del termine per le indagini del procuratore federale non appare misura adeguata ovvero della concreta omissione che espone a pregiudizio la conclusione dell'azione disciplinare o, infine, delle circostanze la cui gravità e concordanza fanno escludere la ragionevolezza dell'intendimento di procedere all'archiviazione.
7. L'avocazione non può essere disposta se non dopo che la Procura generale dello Sport abbia invitato il Procuratore Federale ad adottare, entro un termine ragionevole, specifiche iniziative o concrete misure ovvero, in generale, gli atti in difetto dei quali l'affare può essere avvocato. Nel caso di superamento della durata stabilita per le indagini preliminari, la Procura generale dello Sport, con tale invito, può rimettere in termini il Procuratore federale per un tempo ragionevole e comunque non superiore a venti giorni, ove ritenga utilmente praticabili nuovi atti.

8. Degli atti compiuti presso la Procura generale dello sport e delle attività comunque compiute è assicurata idonea documentazione, anche soltanto informatica, a cura degli ausiliari che assistono il Procuratore generale ovvero i procuratori nazionali dello sport. Della conservazione degli atti e della documentazione risponde direttamente il Procuratore generale dello sport. Il Regolamento di cui al comma 8 dell'art. 12 *ter* dello Statuto del Coni stabilisce i casi in cui la documentazione deve essere analitica e non sintetica; negli stessi casi la formazione del processo verbale può essere sostituita da altre forme di registrazione dell'atto o dell'attività.

Art. 52 - Applicazioni di procuratori nazionali dello sport in casi particolari

1. In tutti i casi in cui è disposta l'avocazione il Procuratore generale dello sport applica un Procuratore nazionale dello sport alla Procura federale per la trattazione del procedimento della cui avocazione si tratta. L'applicazione, limitatamente al procedimento al quale si riferisce, determina il decorso di un nuovo termine per il compimento delle indagini preliminari pari alla metà di quello ordinariamente previsto per le medesime indagini e, in ogni caso, legittima l'esercizio di poteri corrispondenti a quelli del Procuratore federale sostituito. Il Procuratore nazionale dello sport in applicazione rimane soggetto nei confronti della Procura generale dello sport, in quanto compatibili, ai doveri del Procuratore federale sostituito. L'applicazione, nei casi in cui è disposta l'avocazione di cui al presente comma, si intende cessata quando il procedimento o il processo viene definito in sede federale.
2. L'applicazione può essere altresì disposta, su richiesta del Procuratore federale interessato, quando sussistono protratte vacanze di organico ovvero specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali che, anche per la particolare complessità di determinati affari o per l'esigenza di assicurare che il loro trattamento sia eseguito a cura di persona dotata di specifiche esperienze e competenze professionali, possano compromettere l'utile esercizio dell'azione disciplinare. In tali casi, l'applicazione comporta una coassegnazione del procedimento tra il Procuratore federale e il Procuratore nazionale dello sport in applicazione.
3. Le funzioni del Procuratore nazionale dello sport applicato alla Procura federale sono compatibili con l'esercizio delle funzioni proprie dell'appartenenza alla Procura generale dello sport, in relazione alle quali l'applicato rimane soggetto ai soli doveri dell'ufficio di appartenenza. Il Procuratore nazionale dello sport applicato non può essere supplito né sostituito che da altro per la cui applicazione valgono le forme e i termini della relativa disciplina.

Art. 53 - Registri dei procedimenti

1. Presso la Procura generale dello sport è istituito e custodito, anche con modalità informatiche, un registro generale dei procedimenti in corso presso ciascun ufficio del procuratore federale. Il registro si articola in una o più sezioni ovvero uno o più registri particolari per l'apposita iscrizione e annotazione dei dati raccolti a norma dell'art. 12 *ter* dello Statuto del Coni, relativamente a: a) relazioni periodiche inviate dal Procuratore federale; b) notizie di illecito sportivo ricevute non in forma anonima dal Procuratore federale; c) comunicazioni di avvio dell'azione disciplinare del Procuratore federale; d) determinazioni di conclusione delle indagini del Procuratore federale; e) istanze di proroga del termine per la conclusione delle indagini del Procuratore federale.
2. Presso la Procura generale dello sport è altresì istituito e custodito, anche con modalità informatiche, un registro generale delle altre notizie di illecito comunque pervenute.
3. Il Regolamento di cui al comma 8 dell'art. 12 *ter* dello Statuto del Coni può istituire presso la Procura generale dello sport altri registri.
4. Ogni registro deve essere formato in modo da dare costantemente piena prova dell'autore e della data dell'iscrizione o dell'annotazione nonché degli altri elementi essenziali al

raggiungimento dello scopo per il quale il registro è tenuto. Il Procuratore generale dello sport cura che il registro risulti integro e le registrazioni intangibili. Egli deve procurarne il costante aggiornamento, assicurando specificamente che il compimento degli atti e delle attività relative a ciascun procedimento risulti immediatamente accessibile .

5. Il Regolamento di cui al comma 8 dell'art. 12 *ter* dello Statuto del Coni determina le modalità di esercizio dei diritti degli interessati nonché delle comunicazioni consentite; in ogni caso, i dati raccolti nei registri sono trattati in conformità della disciplina del trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

TITOLO VI

COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

CAPO I

NOMINA E COMPETENZA

Art. 54 - Competenza

1. Avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento federale ed emesse dai relativi organi di giustizia, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro, è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all'art. 12 *bis* dello Statuto del Coni. Il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.
2. Hanno facoltà di proporre ricorso le parti nei confronti delle quali è stata pronunciata la decisione nonché la Procura Generale dello Sport.
3. Il Collegio di Garanzia dello Sport giudica altresì le controversie ad esso devolute dalle altre disposizioni del presente Codice, nonché dagli Statuti e dai Regolamenti federali sulla base di speciali regole procedurali definite d'intesa con il Coni. Giudica inoltre le controversie relative agli atti e ai provvedimenti del Coni. Nei casi di cui al presente comma, il giudizio si svolge in unico grado.
4. Il Collegio di Garanzia dello Sport svolge altresì le funzioni consultive di cui al comma 5 dell'art. 12 *bis* dello Statuto del Coni. In tal caso, la relativa istanza è proposta dal Coni o, suo tramite, dalle Federazioni.

Art. 55 - Componenti del Collegio di Garanzia dello Sport

1. Il Presidente e i componenti del Collegio di Garanzia dello Sport sono nominati, tra i soggetti di cui al comma 6 dell'art. 12 *bis* dello Statuto del Coni, secondo la procedura stabilita al comma 7 del medesimo articolo.
2. Il Presidente e i componenti del Collegio di Garanzia dello Sport agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia e riservatezza e svolgono il loro incarico a titolo gratuito. Ciascuno di essi, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrive una dichiarazione con cui attesta di non avere rapporti di coniugio, né di parentela o affinità fino al terzo grado, con alcun componente della Giunta e del Consiglio del Coni, né di avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con alcuna Federazione, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze. Il Presidente e i componenti si astengono dal singolo giudizio laddove versino in una delle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, del presente Codice.

Art. 56 - Organizzazione fondamentale del Collegio di Garanzia

1. Il Collegio di Garanzia dello Sport si articola in quattro sezioni giudicanti e una sezione consultiva; a ciascuna di esse è preposto un Presidente di sezione. Ogni pronuncia è assunta dal Collegio della sezione, invariabilmente composto da cinque membri.
2. Nei limiti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 12 *bis* dello Statuto del Coni, alle sezioni giudicanti sono rispettivamente assegnate le controversie inerenti a:
 - a) questioni tecnico sportive;
 - b) questioni disciplinari;
 - c) questioni amministrative, ivi comprese quelle relative alle assemblee e agli altri organi federali, inclusi i procedimenti elettivi e il commissariamento;
 - d) questioni meramente patrimoniali.
3. Alla Sezione consultiva, oltre all'adozione di pareri su richiesta del Coni e, per suo tramite, delle Federazioni, anche in relazione all'interpretazione delle disposizioni di cui al presente codice, spetta pronunciarsi su eventuali istanze di riconsiliazione dei componenti del Collegio di Garanzia.
4. È istituito, nell'ambito del Collegio di Garanzia dello Sport, l'organo denominato Sezioni unite del Collegio di Garanzia, costituito dal Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport, che lo presiede, e dai Presidenti delle Sezioni giudicanti.
5. Il Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport, anche su proposta del Presidente di una Sezione, può stabilire che una determinata controversia, per i profili di rilevanza e di principio che essa riveste, debba essere decisa dalle Sezioni unite. Le Sezioni unite si pronunciano sulle controversie relative agli atti e ai provvedimenti del Coni

Art. 57 - Sede e compiti dei Presidenti

1. Il Collegio di Garanzia dello Sport ha sede presso il Coni ed è coadiuvato da un segretario designato dal Coni. Composizione e funzioni dell'ufficio di segreteria sono disciplinati nel regolamento di cui al comma 8 dell'art. 12 *bis* dello Statuto del Coni.
2. Il Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport:
 - a) stabilisce, a inizio di ciascuna stagione sportiva, il numero dei collegi per ogni Sezione giudicante;
 - b) stabilisce, a inizio di ciascuna stagione sportiva, la composizione di ciascuna delle Sezioni nominando il relativo Presidente;
 - c) assegna ciascuna controversia alla sezione di competenza ovvero alle Sezioni unite.
3. Il Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport è sostituito, in caso di assenza o impedimento, dal più anziano tra i Presidenti delle sezioni giudicanti.
4. Il Presidente della Sezione alla quale è assegnata la controversia designa il giudice relatore, se non creda di procedere egli stesso.

CAPO II PROCEDIMENTI

Art. 58 - Disposizioni generali

1. La parte non può stare in giudizio se non col ministero di un difensore, munito di apposita procura.
2. Il regolamento di cui al comma 8 dell'art. 12 *bis* dello Statuto del Coni determina i requisiti per avvalersi del gratuito patrocinio nonché il funzionamento del relativo ufficio.
3. Il procedimento davanti al Collegio di Garanzia dello Sport viene definito entro 60 giorni dal deposito del ricorso.

Art. 59 - Instaurazione del giudizio

1. Il ricorso è proposto mediante deposito al Collegio di Garanzia dello Sport entro trenta giorni

dalla pubblicazione della decisione impugnata. Copia del ricorso è trasmessa alla parte intimata e alle altre parti eventualmente presenti nel precedente grado di giudizio ovvero alle stesse parti personalmente.

2. Il ricorso, unitamente al provvedimento di fissazione dell'udienza, è in ogni caso trasmesso, a cura della Segreteria del Collegio:
 - a) alla Federazione interessata, che ha facoltà di intervenire o comunque di depositare memoria;
 - b) alla Procura Generale dello Sport, che ha facoltà di intervenire, di depositare memoria ovvero di prendere conclusioni orali nel corso dell'udienza fissata per la discussione.
3. Il ricorso, sottoscritto dal difensore, contiene:
 - a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e degli eventuali soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto;
 - b) l'indicazione dell'atto o della decisione impugnata;
 - c) l'esposizione dei fatti essenziali alla decisione domandata;
 - d) l'indicazione dei motivi a norma dell'art. 12 *bis*, comma 2, dello Statuto del Coni;
 - e) gli atti e i documenti rilevanti;
 - f) le conclusioni e istanze di cui, previa riforma della decisione impugnata, è domandato l'accoglimento, nei limiti di quelle già proposte davanti all'organo di giustizia che ha emesso la decisione impugnata.
 - g) l'indicazione della procura al difensore
4. Al ricorso sono allegate:
 - a) l'attestazione di versamento del contributo per l'accesso al servizio di giustizia del Coni;
 - b) l'attestazione dell'avvenuto invio del ricorso agli altri destinatari indicati dal comma 1.
5. La parte intimata e le altre parti destinatarie della comunicazione di cui al comma 1, possono presentare non oltre dieci giorni prima dell'udienza la eventuale impugnazione dalla quale non siano già decadute. L'atto di impugnazione incidentale presenta il contenuto di cui al comma 3, in quanto compatibile.
6. Il regolamento di cui al comma 8 dell'art. 12 *bis* dello Statuto del Coni disciplina modalità e termini del versamento del contributo per l'accesso al servizio di giustizia del Coni, a pena di irricevibilità.
7. Il ricorrente o la Procura Generale dello Sport, se intervenuta, possono in ogni caso domandare l'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento presso l'organo di giustizia che ha emesso la decisione impugnata. L'acquisizione viene disposta anche d'ufficio dal Collegio di Garanzia dello Sport.

Art. 60 - Difesa della parte intimata

1. La parte intimata e le altre destinatarie della comunicazione di cui al comma 1 dell'art. 59, fermo quanto previsto per l'eventuale impugnazione incidentale, hanno facoltà di presentare memorie nel termine di dieci giorni dal ricevimento del ricorso, mediante deposito al Collegio di Garanzia dello Sport e contestuale trasmissione al ricorrente.
2. La memoria contiene:
 - a) gli elementi identificativi della parte intimata e del suo difensore;
 - b) l'indicazione della procura al difensore;
 - c) le difese in relazione ai motivi di ricorso proposti dal ricorrente, nonché le conclusioni o istanze di cui, nel caso di riforma della decisione impugnata e nei limiti di quelle già proposte davanti all'organo di giustizia che l'ha emessa, si domanda l'accoglimento.
3. Alla memoria sono allegate:
 - a) l'attestazione di versamento del contributo per l'accesso al servizio di giustizia del Coni in caso di impugnazione incidentale;
 - b) l'attestazione dell'invio della memoria al ricorrente.
4. Nel termine di dieci giorni prima dell'udienza, le parti hanno facoltà di presentare memorie, contenenti in ogni caso le conclusioni o istanze di cui, nel caso di riforma della decisione impugnata e nei limiti di quelle già proposte davanti all'organo di giustizia che l'ha emessa, domandano l'accoglimento.

Art. 61 - Svolgimento delle udienze

1. Le decisioni del Collegio di Garanzia dello Sport sono adottate in camera di consiglio previa pubblica udienza.
2. Il Presidente del collegio può tuttavia, qualora ricorrano eccezionali circostanze, stabilire che l'udienza si svolga a porte chiuse.
3. Nell'udienza i difensori delle parti e il rappresentante della Procura Generale dello sport possono illustrare le rispettive conclusioni.

Art. 62 - Decisioni

1. Se non dichiara l'inammissibilità del ricorso, il Collegio di Garanzia dello Sport provvede all'accoglimento a norma dell'art. 12 *bis*, comma 3, Statuto del Coni, decidendo la controversia senza rinvio solo quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto ovvero le parti ne abbiano fatto concorde richiesta entro il termine di chiusura della discussione orale.
2. In ogni caso di rinvio, il Collegio di Garanzia dello Sport, con la decisione di accoglimento, enuncia specificamente il principio al quale il giudice di rinvio deve uniformarsi.
3. Quando rigetta il ricorso, il Collegio di Garanzia dello Sport provvede sul rimborso delle spese in favore delle parti resistenti.
4. Con la decisione che definisce il giudizio, il Collegio di Garanzia dello Sport può indicare al Procuratore generale dello sport fatti o circostanze nuovi che, risultanti dagli atti del procedimento o dalla discussione, appaiono connessi con gli ulteriori accertamenti necessari per il giudizio di rinvio o comunque rilevanti ai fini dell'art. 51, comma 4.

TITOLO VII

REVISIONE E REVOCAZIONE

Art. 63 – Revisione e revocazione

1. Contro le decisioni della Corte di appello federale per le quali sia scaduto il termine per il ricorso dell'incolpato al Collegio di Garanzia dello Sport ovvero contro le decisioni di quest'ultimo qualora il ricorso non sia stato accolto è ammesso il giudizio di revisione, quando la sanzione è stata applicata sulla base di prove successivamente giudicate false o in difetto di prove decisive successivamente formate o comunque divenute acquisibili.
2. Le altre decisioni della Corte federale di appello per le quali sia scaduto il termine per il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport ovvero la decisione di quest'ultimo qualora il ricorso non sia stato accolto possono essere revocate, su ricorso della parte interessata, quando la decisione dipende esclusivamente da un errore di fatto risultante incontrovertibilmente da documenti acquisiti successivamente per causa non imputabile all'istante.
3. Il termine per proporre la revisione o la revocazione decorre rispettivamente dalla conoscenza della falsità della prova o della formazione di quella nuova ovvero dall'acquisizione del documento. In ogni caso, Il giudizio si svolge in unico grado e allo stesso si applicano le norme relative al procedimento di reclamo davanti alla Corte d'Appello Federale. Se la revisione è accolta, non è più ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport; ogni altra pronuncia rimane impugnabile con ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.
4. Fuori dei casi precedenti, nessuna decisione di organi di giustizia può essere revocata quando sia scaduto il termine per la impugnazione o il giudizio sia stato comunque definito dal Collegio di Garanzia dello Sport con decisione nel merito.

5. La revisione o la revocazione non sono più ammesse quando la parte interessata ha agito davanti all'autorità giudiziaria contro la decisione dell'organo di giustizia della Federazione o del Collegio di Garanzia dello Sport.

TITOLO VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 64 - Entrata in vigore del Codice di giustizia sportiva

1. Salvo quanto disposto ai successivi commi, il presente Codice entra in vigore il 12 giugno 2014.
2. In tempo utile per l'inizio della prima stagione sportiva successiva al termine di cui al comma 1, ciascuna Federazione provvede a conformare al Codice i rispettivi statuti e regolamenti di giustizia. Entro il medesimo termine, con provvedimento del Consiglio federale, i componenti degli organi di giustizia presso la Federazione e della Procura federale in carica all'atto dell'entrata in vigore del Codice e in possesso dei requisiti da esso previsti, sono riassegnati ai nuovi organi di giustizia e rispettiva procura fino alla scadenza del mandato e comunque non oltre la scadenza del quadriennio olimpico. Di tali atti è data immediata comunicazione al Coni.
3. Fino al recepimento delle presenti disposizioni negli Statuti e nei regolamenti federali, i procedimenti davanti agli organi di giustizia presso la Federazione continuano a svolgersi in base a quelle previgenti.
4. Le disposizioni del Codice relative alle indagini preliminari si applicano ai fatti iscritti nel Registro tenuto con le modalità di cui all'art. 53.
5. Fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi, in deroga all'art. 63 ed entro un anno dall'entrata in vigore del presente Codice, laddove la Federazione non abbia provveduto a conformarsi a quanto previsto dallo stesso, qualunque decisione non più impugnabile assunta da un organo di giustizia può essere revocata, su istanza del Procuratore generale dello Sport, anche a seguito di segnalazione della parte interessata, il quale vi abbia rilevato una manifesta violazione dei principi inderogabili sull'ordinamento o sullo svolgimento del giudizio stabiliti dal presente Codice. L'istanza è presentata al Collegio di garanzia dello sport. Il Collegio di garanzia dello sport, qualora revochi la decisione, decide sempre nel merito. Si applicano gli artt. 58 e ss. in quanto compatibili.
6. Entro un anno dall'entrata in vigore del Codice, la Giunta Nazionale del Coni propone al Consiglio Nazionale del Coni l'adozione delle eventuali norme correttive e integrative, anche in base alle osservazioni eventualmente formulate dalle singole Federazioni. Il Presidente del Coni è autorizzato a disporre correzioni di eventuali errori materiali o di coordinamento delle disposizioni del presente Codice.

Art. 65 - Devoluzione delle controversie al Collegio di garanzia dello sport

1. Al Collegio di Garanzia dello Sport è devoluta la cognizione delle controversie la cui decisione non altrimenti impugnabile nell'ambito dell'ordinamento federale è pubblicata a far data dal 1° luglio 2014.

2. Le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento federale e per le quali il termine per l'istanza di arbitrato davanti al TNAS o di ricorso all'Alta Corte scade in data successiva al 30 giugno 2014 sono devolute al Collegio di Garanzia dello Sport, che decide in funzione rispettivamente di Collegio arbitrale o di Alta corte secondo le rispettive disposizioni previgenti, in quanto applicabili. Le modalità di composizione dei collegi è stabilita col regolamento di cui al comma 8 dell'art. 12 *bis* Statuto del Coni. La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai procedimenti speciali di cui all'art. 54, comma 3, del presente Codice, ivi compresi quelli di cui ai Regolamenti per la risoluzione delle controversie relative all'applicazione del Manuale per l'ottenimento della licenza Uefa e all'iscrizione e all'ammissione ai campionati. In tali casi, il Collegio di Garanzia decide in funzione di Alta corte. Per le controversie relative all'iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico e di iscrizione delle società professionistiche ai campionati nazionali di pallacanestro il Collegio di Garanzia decide in funzione di Alta corte secondo la procedura speciale di cui all'art. 21 del previgente Codice dell'Alta corte.
3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica se la decisione non altrimenti impugnabile nell'ambito dell'ordinamento federale e per la quale il termine per l'istanza di arbitrato davanti al TNAS o di ricorso all'Alta Corte scade in data successiva al 30 giugno 2014 sia stata già impugnata davanti al TNAS o all'Alta Corte entro quest'ultima data.

Art. 66 - Provvedimenti di nomina

1. Qualora la Federazione non provveda alla nomina dei componenti degli organi di giustizia e della rispettiva Procura entro sessanta giorni dalla scadenza del relativo mandato, alla stessa provvede su ricorso di chiunque vi abbia interesse o d'ufficio la Commissione di Garanzia di cui all'art. 13 *ter* Statuto del Coni, sentito il Presidente della Federazione.

Art. 67 – Provvedimenti sullo *status* dei componenti del Collegio di Garanzia dello Sport e della Procura generale dello sport

1. I provvedimenti riguardanti lo *status* dei componenti del Collegio di Garanzia dello Sport e dei componenti della Procura generale dello sport sono assunti dal Consiglio Nazionale del Coni, su proposta della Giunta Nazionale, previo parere vincolante della Commissione di Garanzia di cui all'art. 13 *ter* Statuto del Coni.

FEDERAZIONE ITALIANA SCHERMA

REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DEL C.O.N.I.

N. 120/59 DEL 3 SETTEMBRE 2014

TITOLO I – NORME GENERALI

Art. 1 - Principi informatori della Giustizia Federale e Sportiva

1. È riservata agli Organi di Giustizia Sportiva la disciplina delle questioni aventi per oggetto l'osservanza e l'applicazione delle norme statutarie e regolamentari federali secondo le prescrizioni dell'art. 35 dello Statuto Federale.
2. Tutti i procedimenti di giustizia assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli Affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti, anche ai sensi di quanto previsto dai Principi di giustizia sportiva emanati dal CONI.
3. Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.
4. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale.
5. La decisione del giudice è motivata e pubblica.
6. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell'atto.
7. Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva.

Art. 2 - Doveri e obblighi

1. Gli Affiliati ed i tesserati sono tenuti all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti Federali, dei Principi di Giustizia Sportiva emanati dal CONI, del Codice della Giustizia Sportiva nonché dei provvedimenti, delle deliberazioni e delle decisioni degli Organi Federali e degli Organi di Giustizia.
2. Ai soggetti dell'ordinamento federale è fatto divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di altre persone o di altri Enti operanti nell'ambito federale, nonché di fare comunicati, concedere interviste o dare comunque a terzi notizie od informazioni che riguardino fatti per i quali siano in corso provvedimenti disciplinari.
3. Tutti coloro che sono comunque sottoposti all'osservanza delle norme federali devono mantenere condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine, nonché della correttezza morale e sportiva in ogni rapporto di natura agonistica e sportiva.
4. I tesserati devono attenersi al Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI.
5. Gli Organi di Giustizia svolgono le loro funzioni in piena autonomia ed il loro mandato è indipendente dalla permanenza degli organi che li hanno designati.

6. Gli Organi di Giustizia sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa ed agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine ai processi in corso od a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione.

7. Ciascun componente degli Organi di Giustizia presso la Federazione, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrive una dichiarazione con cui attesta di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli Affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze. Informazioni reticenti o non veritiere sono segnalate alla Commissione federale di garanzia per l'adozione delle misure di competenza.

Art. 3 - Responsabilità degli Affiliati e dei Tesserati

1. La responsabilità disciplinare è personale e si fonda sulla condotta colposa o dolosa dell'agente, Affiliato o tesserato secondo le definizioni degli artt. 4 e 9 dello Statuto, nell'espletamento dei loro compiti ed attività nell'ambito sportivo.

2. I Dirigenti muniti di legale rappresentanza dell'Affiliato sono ritenuti corresponsabili, sino a prova contraria, delle infrazioni disciplinari e degli illeciti sportivi o frodi sportive attribuibili all'Affiliato medesimo.

3. Gli Affiliati possono essere ritenuti responsabili anche a titolo di responsabilità oggettiva e di responsabilità presunta nei casi previsti.

4. L'ignoranza dello Statuto, dei Regolamenti, dei Principi di Giustizia Sportiva emanati dal CONI, del Codice della Giustizia Sportiva, nonché di tutte le norme emanate dagli organi federali competenti, non esclude la responsabilità disciplinare e non può essere invocata a nessun effetto.

5. Gli atti, le circolari ed i comunicati ufficiali federali si presumono conosciuti dalla data del loro invio agli Affiliati o della loro pubblicazione sul sito Internet federale.

6. Gli Affiliati sono responsabili della tempestiva ed adeguata diffusione tra i loro tesserati dei principi e delle norme che abbiano rilevanza in materia disciplinare.

Art. 4 – Infrazioni disciplinari, illeciti e frode sportiva

1. Per "infrazione disciplinare" si intende ogni violazione di norme precettivo-giuridiche ovvero di convivenza sociale e di buona educazione in dipendenza e in connessione diretta con i fatti agonistici, nonché atti o comportamenti contrari all'etica sportiva o comunque riprovevoli, dichiarazioni lesive dell'immagine della Federazione, del prestigio, della dignità ed onorabilità di tesserati, associazioni e Federazione, ovvero il fornire a terzi notizie o informazioni riguardanti persone o fatti ancora sottoposti all'esame ed al giudizio degli organi disciplinari.

2. Per "illecito sportivo" si intende ogni infrazione disciplinare consistente in atto, comportamento od omissione diretto con qualsiasi mezzo ad alterare o a consentire ad altri di alterare lo svolgimento di una gara o ad assicurare a chicchessia un indebito vantaggio.

3. Per "frode sportiva" si intende ogni azione fraudolenta tendente ad eludere, mediante false attestazioni o documentazione sull'età ed i requisiti personali, norme per la partecipazione a campionati ed altre manifestazioni ufficiali di categoria, ovvero per l'assunzione di incarichi federali. Integrano, in ogni caso, ipotesi di frode sportiva tutte le infrazioni alle normative antidoping nonché quelle previste *ex lege* 401/1989.

4. Per “attività di rilevanza federale” si intende il complesso delle gare, competizioni e manifestazioni a carattere agonistico, indette sotto l’egida federale e come risultante dai calendari federali, nonché ogni altra attività organizzata dagli organi centrali o territoriali della Federazione o dagli Affiliati.

5. L’Affiliato in particolare:

- a) risponde direttamente dell’operato di chi lo rappresenta ai sensi delle norme federali;
- b) è oggettivamente responsabile dell’operato dei propri dirigenti, soci e tesserati agli effetti disciplinari, nonché per le infrazioni alle norme contro il doping;
- c) risponde altresì, sempre a titolo di responsabilità oggettiva, dell’operato e del comportamento dei propri accompagnatori e sostenitori;
- d) risponde inoltre del mantenimento dell’ordine pubblico, quando esso stesso sia l’organizzatore delle competizioni; la mancata richiesta della forza pubblica costituisce circostanza aggravante e, come tale, comporta un aggravamento della sanzione comminabile;
- e) si presume responsabile, fino a prova contraria, degli illeciti sportivi o frodi sportive a suo vantaggio, anche se commessi da persone ad esso estranee;
- f) può essere ritenuto non responsabile se dalle prove fornite, dalla istruttoria svolta in merito o dal dibattimento risulti che non ha partecipato all’illecito o lo ha ignorato o che, quanto meno, sussistono seri e fondati dubbi in proposito;

Art. 5 Punibilità

1. Sono punibili coloro che, anche se non più tesserati, per i fatti commessi in costanza di tesseramento si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile.

Art. 6 Divieto di scommesse

- 1. E’ fatto divieto ai tesserati di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, aventi ad oggetto risultati relativi a competizioni organizzate nell’ambito della F.I.S.
- 2. Chiunque viola tale divieto è punito da centottanta giorni a due anni di squalifica o inibizione.

Art. 7 - Sanzioni disciplinari

1. Gli Affiliati ed i tesserati che si rendono responsabili di fatti costituenti infrazione disciplinare, illecito sportivo o frode sportiva sono punibili con le seguenti sanzioni:

- a) ammonizione semplice o con diffida;
- b) ammenda o multa di cui all’art. 23;
- c) squalifica a tempo determinato fino a un massimo di mesi trentasei;
- d) inibizione temporanea;
- e) radiazione dalla Federazione.

Le sanzioni disciplinari sono graduate a seconda della gravità dell’infrazione.

Art. 8 - Obbligo di denuncia

1. I Dirigenti ed i tesserati che hanno, o abbiano avuto, conoscenza di illeciti sportivi o frodi sportive compiuti o tentati da parte di Affiliati o tesserati hanno l’obbligo di denuncia al Procuratore Federale.

TITOLO II –INFRAZIONI E SANZIONI DISCIPLINARI

CAPO I - INFRAZIONI DISCIPLINARI

Art. 9 – Infrazione disciplinare

1. Costituisce infrazione disciplinare ogni violazione ai doveri ed agli obblighi cui sono tenuti gli Affiliati ed i tesserati.
2. L'entità e la specie delle infrazioni disciplinari e delle conseguenti sanzioni da infliggere sono determinate dagli Organi di Giustizia in base al presente Regolamento ed alle altre disposizioni federali a contenuto normativo.

Art. 10 - Inosservanza del Vincolo di Giustizia

1. Gli Affiliati ed i tesserati che si rivolgono ad altra autorità per fatti derivanti o comunque di competenza degli Organi di Giustizia federale, sono passibili di provvedimenti disciplinari ai sensi dell'art. 68 dello Statuto Federale.

Art. 11 - Offesa alla dignità al decoro ed al prestigio degli Organi Federali

1. L'Affiliato o il tesserato che con parole, scritti o azioni, lede la dignità, il decoro ed il prestigio degli Organi Federali o di ciascuno dei suoi componenti è punito con le sanzioni di cui all'art. 7.

Art. 12 - Rifiuto di presentazione personale e di atti

1. Il tesserato che, benché formalmente richiestone, rifiuti di presentarsi ad un Organo di Giustizia per essere sentito, o di fare pervenire atti di cui sia stato richiesto o renda dichiarazioni mendaci, è punito con la squalifica per un periodo non inferiore a giorni trenta.
2. Si applica la squalifica per un periodo non inferiore a sei mesi se il rifiuto è inteso ad impedire la regolarità del procedimento o l'emanazione di provvedimenti di competenza degli Organi di Giustizia.

Art. 13 - Frode Sportiva

1. La frode sportiva è punibile con la squalifica per un periodo da sei mesi a due anni per il tesserato, con l'esclusione dalle gare del campionato in corso e da quello successivo per l'Affiliato responsabile.
2. Ove si configuri una responsabilità quanto meno per colpa grave a carico dell'Affiliato saranno irrogate allo stesso le medesime sanzioni di cui al comma precedente.
3. Tutte le infrazioni alla normativa antidoping nonché quelle previste ex lege 401/89 sono regolamentate e sanzionate dalla vigente normativa in materia.

Art. 14 – Illecito Sportivo

1. Rispondono di illecito sportivo gli Affiliati e i tesserati che compiano o consentano o non impediscano che altri pongano in essere, in qualsiasi modo e forma, atti e comportamenti finalizzati ad alterare lo svolgimento di una gara, ovvero ad assicurare a chiunque un ingiusto vantaggio.
2. L'illecito sportivo è punito con la squalifica non inferiore a novanta giorni.
3. L'illecito sportivo è punito con la pena massima della radiazione.

Art. 15 - Rifiuto di assoggettamento alle decisioni definitive degli Organi Federali

1. L’Affiliato e/o il tesserato che non si assoggetti o non ottemperi alle decisioni disciplinari di un Organo Federale, sottraendosi alla loro esecuzione, incorre, salvi i diversi effetti della inosservanza del vincolo di giustizia, nella squalifica per un periodo da novanta a trecentosessantacinque giorni.

Art. 16 - Fatti influenti sulla regolarità delle gare

1. L’Affiliato, cui siano riferibili fatti o situazioni che impediscano il regolare svolgimento delle gare, è punito con la squalifica da sessanta a centottanta giorni.

Di tali fatti la Federazione deve tenere conto nell’attribuzione di contributi.

Art. 17 - Aggressione ad un Ufficiale di Gara

1. Chi aggredisce o tenta di aggredire un Ufficiale di gara è punito con la squalifica per un periodo non inferiore a centottanta giorni e, nei casi di maggiore gravità, con la radiazione.

Art. 18 - Intemperanza dei sostenitori

1. L’Affiliato, se ritenuto responsabile di manifestazioni di intemperanza da parte di propri sostenitori, è punito con l’ammonizione o con una sanzione pecuniaria da un minimo di 100,00 Euro fino ad un massimo di 1.000,00 Euro, ove i fatti non configurino più gravi infrazioni.

Art. 19 - Infrazioni minori

1. Per le violazioni di lieve entità dei regolamenti e delle norme di correttezza è inflitta l’ammonizione. Può essere inflitta, in particolare, per comportamenti irrispettosi od intemperanze verbali, non costituenti ingiurie o minacce, da parte di tesserati nei confronti di Organi di Giustizia o Organi Federali.

2. Per le violazioni di maggiore gravità dei regolamenti o delle norme di correttezza è inflitta l’ammenda.

3. L’ammenda è applicata anche nel caso di alterco seguito da vie di fatto (percosse, lesioni lievi) e/o infrazioni disciplinari ritenute tali da non richiedere sanzioni più gravi.

Art. 20 - Sanzioni Pecuniarie

1. Nel provvedimento disciplinare con il quale viene inflitta la sanzione pecuniaria l’Organo giudicante deve fissare il termine improrogabile del pagamento.

2. L’Affiliato che non paga una sanzione pecuniaria nel termine fissato dall’Organo giudicante è automaticamente inibito dallo svolgimento di qualsiasi attività.

3. Il tesserato che non paga una sanzione pecuniaria nel termine fissato dall’Organo giudicante è assoggettato automaticamente alla sanzione della squalifica oltre a quanto previsto al successivo art. 23.

4. L’inibizione e la squalifica decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine fissato per il pagamento e si protraggono fino all’estinzione del debito.

5. L’Affiliato e il tesserato sono tenuti a fornire prova dell’avvenuto pagamento alla segreteria federale.

Art. 21 – Registro sanzioni disciplinari

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 9 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della Procura Generale dello Sport, la FIS è tenuta ad effettuare l'inserimento del provvedimento nel registro delle sanzioni disciplinari dell'Ordinamento Sportivo istituito presso il CONI, entro cinque giorni dalla data in cui lo stesso è passato in giudicato, se trattasi di decisione definitiva a carattere disciplinare, ed entro cinque giorni dalla sua emissione in caso di decisione in materia di doping.

CAPO II - SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 22 - Ammonizione

1. L'ammonizione viene inflitta per infrazioni di lieve entità non precedute da altre violazioni; consiste in una dichiarazione scritta di biasimo con l'espresso invito ad astenersi per l'avvenire dal reiterare l'infrazione.
2. L'ammonizione con diffida viene inflitta per infrazioni non lievi o di lieve entità in presenza di recidiva: consiste in una dichiarazione scritta di biasimo accompagnata dal preannuncio di più gravi sanzioni nel caso di ulteriori infrazioni.
3. Il cumulo di almeno tre ammonizioni, o di due, qualora una sia con diffida, per fatti commessi nell'arco di sei mesi, comporta la squalifica per due mesi.

Art. 23 - Ammenda e multa

1. L'ammenda viene inflitta al tesserato per infrazioni di non lieve entità e consiste nella condanna al versamento in favore della Federazione di una somma da 100,00 Euro a 1.500,00 Euro in relazione alla gravità della violazione.
2. La multa viene inflitta alle Società Affiliate in conseguenza del comportamento scorretto od omissivo di dirigenti, atleti, sostenitori e per inosservanza di norme istituzionali. Consiste in un'ammenda da 200,00 a 5.000,00 Euro.
3. In caso di mancato assolvimento nel termine fissato dall'Organo giudicante la Federazione può trattenere l'importo da futuri contributi e rimborsi, salvi gli ulteriori provvedimenti disciplinari di cui all'art. 20.
4. Il pagamento dell'ammenda e della multa dovrà avvenire secondo i tempi e le modalità indicate nel provvedimento che le irroga.

Art. 24 – Squalifica

1. La squalifica, per un periodo da giorni quindici a mesi trentasei è la inibizione a partecipare a qualunque attività ufficiale programmata dalla Federazione; viene comminata per infrazioni di particolare gravità e in caso di inosservanza di precedenti sanzioni o per cumulo di ammonizioni in un arco di tempo di mesi sei, ivi comprese le violazioni che attengono attività organizzative e funzionali della Federazione. Essa può essere limitata all'attività nazionale o estesa all'attività internazionale.
2. La squalifica è applicabile solamente agli atleti e ai tecnici.
3. La squalifica per almeno una gara si applica automaticamente in caso di espulsione da una competizione o di infrazione reiterata che abbia dato luogo, in precedenza, all'applicazione della ammonizione con diffida.
4. La squalifica subita in relazione ad attività internazionale è automaticamente estesa all'attività nazionale per un periodo non inferiore.

Art. 25 – Inibizione

1. L'inibizione temporanea viene comminata per violazioni disciplinari che determinano l'impossibilità di continuare a ricoprire un incarico sociale o federale per il periodo sanzionato. Il periodo di inibizione non può essere inferiore a giorni trenta e superiore ad anni tre.

Art. 26 - Radiazione

1. La radiazione è costituita dalla cessazione di appartenenza alla Federazione; è la sanzione più grave e viene irrogata allorquando la gravità della mancanza renda il responsabile indegno di permanere nell'ambito della Federazione.
2. La radiazione va comunicata al C.O.N.I. ed alle altre Federazioni Sportive Nazionali.
3. La radiazione di un Affiliato comporta la cancellazione dall'elenco nazionale degli Affiliati
4. La radiazione di un Affiliato può comportare la radiazione dei suoi dirigenti.
5. La decisione del Giudice con cui si applica la sanzione della radiazione determina la sospensione immediata dell'attività in via cautelare in pendenza di appello.

Art. 27 - Provvedimenti cautelari.

1. I provvedimenti cautelari sono disposti dagli Organi di Giustizia competenti ai sensi dei successivi artt. 59, comma 2 e 72.
2. Gli eventuali periodi di sospensione cautelare già scontati devono essere computati nella sanzione eventualmente irrogata.
3. La sospensione di cui all'art. 11, comma 1 del Codice di comportamento sportivo del CONI deve essere disposta dal Tribunale Federale.
4. Il ricorso avverso detta sospensione deve essere proposto alla Corte federale d'appello entro il termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione della sospensione, inviando copia del ricorso al Tribunale Federale.
5. La sospensione di cui all'art. 11 comma 1 del Codice di comportamento sportivo del CONI si applica con riferimento alle sentenze o alle altre misure di cui alla citata disposizione emesse in sede giurisdizionale dopo il 30 ottobre 2012.
6. E' fatto obbligo ai soggetti interessati dai provvedimenti richiamati nell'art. 11, comma 1 del Codice di comportamento sportivo del CONI che ricoprano cariche negli organismi delle Federazioni sportive nazionali o negli organismi rappresentativi delle società, di comunicare tempestivamente alla Federazione la sopravvenienza di tali situazioni, nonché di fornire alla stessa ogni informazione ed integrazione richiesta. L'inosservanza di detto obbligo costituisce violazione dell'art. 1 del presente Regolamento di Giustizia.

Art. 28 – Criteri per la determinazione delle sanzioni

1. L'Organo competente, nel determinare in concreto la specie, la misura e l'eventuale cumulo delle sanzioni, tiene conto della gravità dell'infrazione, desumendola da ogni elemento di valutazione in suo possesso ed in particolare dalla natura, dalla specie, dai modi, dal tempo e dal luogo dell'azione o dell'omissione, nonché dall'intensità dell'atteggiamento antiregolamentare.
2. Tiene altresì conto dei motivi dell'infrazione, della condotta tenuta per il passato, nonché di quella antecedente e susseguente all'infrazione.

Art. 29 – Tentativo di infrazione

1. L’Affiliato ed il tesserato che compiano atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere infrazioni, o che di esse siano responsabili, sono puniti, se l’azione non si compie o se l’evento non si verifica, con sanzione punitiva meno grave di quella che sarebbe inflitta se l’infrazione fosse stata consumata o se l’evento si fosse verificato, diminuita da un terzo a due terzi.
2. Se il colpevole volontariamente desiste dall’azione, soggiace solamente alla sanzione per gli atti compiuti qualora questi costituiscano di per sé un’infrazione diversa.
3. Se volontariamente impedisce l’evento, soggiace alla misura stabilita per l’infrazione tentata diminuita da un terzo alla metà.

Art. 30 – Circostanze attenuanti

1. Costituiscono circostanze attenuanti di un’infrazione:
 - a) l’aver agito in stato di ira, determinato da fatto ingiusto altrui;
 - b) l’aver concorso a determinare l’evento il fatto doloso della persona offesa unitamente all’azione od omissione del colpevole prima del procedimento;
 - c) l’aver, prima del giudizio, riparato interamente il danno o l’essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dell’infrazione;
 - d) l’aver agito per particolari motivi di valore morale o sociale.
2. L’Organo giudicante indipendentemente dalle circostanze previste nel precedente comma, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena.

Art. 31 - Circostanze aggravanti

1. Costituiscono circostanze aggravanti:
 - a) aver commesso il fatto con abuso di potere o violazione dei doveri derivanti o conseguenti all’esercizio delle funzioni proprie del colpevole;
 - b) aver agito con violenza nei confronti delle persone o aver danneggiato cose;
 - c) aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali di qualsiasi genere;
 - d) aver agito per motivi abietti o futili;
 - e) avere anche soltanto tentato di inquinare le prove;
 - f) aver commesso il fatto a mezzo della stampa o altro mezzo di diffusione, esprimendo dichiarazioni lesive della figura e dell’autorità degli organi federali o di qualsiasi altro Affiliato o tesserato;
 - g) aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità;
 - h) aver l’infrazione determinato o concorso a determinare una turbativa violenta dell’ordine pubblico;
 - i) aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell’illecito commesso;
 - l) aver commesso l’illecito per eseguirne un altro od occultarne un altro, ovvero conseguire od assicurare a sé o ad altri un vantaggio.

Art. 32 - Concorso di circostanze

1. Se concorrono più circostanze aggravanti, si applica la sanzione stabilita per la circostanza più grave, ma il Giudice può aumentarla. In ogni caso gli aumenti non possono superare il triplo del massimo previsto.
2. Quando ricorre una sola circostanza aggravante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l’infrazione commessa viene aumentata fino ad un terzo.
3. Se concorrono più circostanze attenuanti, si applica la sanzione meno grave stabilita per le predette

circostanze, ma l'Organo giudicante può diminuirla. In ogni caso la sanzione non può essere applicata in misura inferiore a un quarto.

4. Quando ricorre una sola circostanza attenuante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa può essere diminuita in misura non eccedente un terzo.

5. L'Organo giudicante che ritenga contemporaneamente sussistenti circostanze aggravanti ed attenuanti di una infrazione, deve operare tra le stesse un giudizio di equivalenza o di prevalenza.

6. Nel caso in cui ritenga prevalenti le aggravanti tiene conto solo di queste; nel caso contrario tiene conto solo di quelle attenuanti. Nel caso, infine, ritenga che vi sia equivalenza applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze.

Art. 33 - Valutazione delle circostanze

1. Le circostanze che attenuano o escludono le sanzioni sono valutate dall'Organo giudicante a favore dei soggetti anche se da questi non conosciute o ritenute insussistenti.

2. Le circostanze che aggravano, invece, sono valutate dall'Organo giudicante a carico dei soggetti responsabili solamente se conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.

3. Nell'ipotesi di concorso di persone nell'infrazione, le circostanze che aggravano o diminuiscono la sanzione, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto riguardo al soggetto cui si riferiscono.

Art. 34 - Recidiva

1. La recidiva disciplinare comporta l'aggravamento della sanzione inflitta.

Pertanto chi, dopo essere stato condannato per un'infrazione, ne commette un'altra, può essere sottoposto ad un aumento fino ad un terzo della sanzione da infliggere per la nuova infrazione.

2. La sanzione può essere aumentata fino alla metà se concorrono una o più delle seguenti circostanze.

a) se la nuova infrazione è della stessa indole;

b) se la nuova infrazione è stata commessa nei cinque anni dalla condanna precedente;

c) se la nuova infrazione è stata commessa durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena.

3. Se il recidivo commette un'altra infrazione, l'aumento della pena nel caso previsto dal secondo comma può essere sino alla metà e nei casi previsti dal terzo comma può essere sino a due terzi.

4. Rientra nel potere discrezionale del Giudice decidere se irrogare a meno, nel caso concreto, gli aumenti di pena previsti per la recidiva.

5. La contestazione della recidiva è obbligatoria.

6. In nessun caso l'aumento di pena per effetto della recidiva può superare l'entità di pena risultante dal cumulo delle sanzioni irrogate con le condanne precedenti alla commissione della nuova infrazione.

CAPO III – PRESCRIZIONE E PROVVEDIMENTI DI CLEMENZA

Art. 35 – Prescrizione

1. Le infrazioni si prescrivono nei termini e con le modalità di cui al successivo articolo 83.

2. Le infrazioni per violazioni alle norme sportive antidoping si prescrivono in 8 anni.

Art. 36 – Amnistia

1. L'amnistia è un provvedimento generale che estingue l'infrazione e, se vi è stata condanna, ne fa cessare l'esecuzione e le sanzioni accessorie.
2. Competente alla concessione è il Consiglio Federale.
3. Nel concorso di più infrazioni si applica alle singole infrazioni per le quali è concessa.
4. L'estinzione dell'infrazione per effetto dell'amnistia è limitata a quelle commesse a tutto il giorno precedente la data del provvedimento, salvo che questo stabilisca una data anteriore diversa.
5. L'amnistia può essere sottoposta a condizioni o ad obblighi e non si applica ai recidivi, salvo che il provvedimento disponga diversamente.

Art. 37 – Grazia

1. La grazia è un provvedimento particolare che va a beneficio soltanto di un determinato soggetto e presuppone il passaggio in giudicato della decisione adottata.
2. Competente alla concessione è il Presidente Federale.
3. Condonà in tutto o in parte la sanzione erogata o la commuta in altra più lieve.
4. Non estingue le sanzioni accessorie, salvo che il provvedimento disponga diversamente.
5. Per la concessione della grazia deve comunque risultare scontata almeno la metà della sanzione irrogata.
6. Nei casi di radiazione il provvedimento di grazia non può essere concesso se non siano decorsi almeno cinque anni dalla adozione della sanzione definitiva.
7. Il provvedimento può essere adottato solo su domanda scritta dell'interessato, inviata per raccomandata a.r. ed indirizzata al Presidente Federale.

Art. 38 – Indulto

1. L'indulto è un provvedimento generale e non presuppone una condanna irrevocabile.
2. Competente alla concessione è il Consiglio Federale.
3. Condonà in tutto o in parte la sanzione erogata o la commuta in altra più lieve.
4. Non estingue le sanzioni accessorie, salvo che il provvedimento disponga diversamente.
5. Nel concorso di più infrazioni si applica una sola volta, dopo aver cumulato le sanzioni.
6. La sua efficacia è limitata alle infrazioni commesse a tutto il giorno precedente la data del provvedimento, salvo che questo stabilisca una data diversa.
7. L'indulto può essere sottoposto a condizioni o ad obblighi e non si applica ai recidivi, salvo che il provvedimento disponga diversamente.

Art. 39 – Non applicazione dei provvedimenti di clemenza

1. I provvedimenti di amnistia, grazia ed indulto, non sono applicabili nei confronti delle sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping.

CAPO IV – CASELLARIO FEDERALE

Art. 40 - Casellario federale

1. I provvedimenti disciplinari definitivi, sia nei confronti degli Affiliati che dei tesserati, sono trascritti in un casellario federale curato dalla Segreteria federale.

TITOLO III – GIUSTIZIA SPORTIVA

CAPO I – ORGANI DI GIUSTIZIA

Art. 41 – Organi di Giustizia

1. Sono Organi di Giustizia presso la Federazione:
 - a) Il Giudice sportivo nazionale e la Corte sportiva di appello;
 - b) Il Tribunale federale e la Corte federale di appello.
2. Per i casi e nei limiti previsti dallo Statuto del CONI, il Collegio di garanzia dello Sport istituito presso il CONI costituisce Organo di Giustizia di ultimo grado.
3. Gli Organi di Giustizia agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia e riservatezza.
4. La Procura federale agisce innanzi agli Organi di Giustizia di cui al comma 1 per assicurare la piena osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo. Ciascun componente della Procura federale rende la dichiarazione di cui all'art. 2, comma 7.
5. La carica di componente di Organo di Giustizia o di procuratore presso la Federazione è incompatibile con la carica di componente di Organo di Giustizia presso il CONI o di componente della Procura Generale dello Sport, nonché con la carica di componente di Organo di Giustizia o di procuratore presso più di un'altra Federazione.
6. Ai fini del raggiungimento della finalità di cui al comma 4, con la Procura federale coopera la Procura generale dello Sport istituita presso il CONI, nelle modalità previste dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di organizzazione e funzionamento della Procura Generale dello Sport.
7. Gli incarichi presso l'Ufficio del Procuratore Federale e presso gli Organi di Giustizia possono essere svolti anche in deroga a quanto previsto dall'art. 7, comma 5 dei Principi Fondamentali.

Art. 42 - Attribuzioni

1. È attribuita agli Organi di Giustizia la risoluzione delle questioni e la decisione delle controversie aventi ad oggetto:
 - a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive;
 - b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni.
2. Gli Organi di Giustizia decidono altresì le controversie loro devolute dallo Statuto e dai regolamenti federali.

Art. 43 - Commissione federale di garanzia

1. La Commissione federale di garanzia, tutela l'autonomia e l'indipendenza degli Organi di Giustizia presso la Federazione e della Procura federale. Essa si compone di tre o cinque soggetti, uno dei quali con funzioni di presidente, nominati dal Consiglio federale con maggioranza qualificata, pari ai due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio. I componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta. I componenti sono scelti tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare, tra i professori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche, tra gli avvocati dello Stato e tra gli avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori.
2. La Commissione, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio:

- a) individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati Giudici sportivi nazionali, componenti della Corte sportiva di appello, componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva;
- b) individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati procuratore, procuratore aggiunto e sostituto procuratore federale, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del presente Codice;
- c) adotta nei confronti dei componenti degli Organi di Giustizia e della Procura federale, oltre ai provvedimenti stabiliti dalle disposizioni federali, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall'incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile; in tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo;
- d) formula pareri e proposte al Consiglio federale in materia di organizzazione e funzionamento della giustizia sportiva.

Art. 44 – Ricusazione ed astensione

1. Ciascun componente degli Organi di Giustizia può essere ricusato dalle parti nei seguenti casi:
 - a) se ha o ha avuto interesse alla questione sottoposta alla sua cognizione;
 - b) se il difensore di una delle parti o comunque una delle parti è prossimo congiunto di lui o del coniuge;
 - c) se ha grave inimicizia o motivi di dissidio con le parti della questione sottoposta alla sua cognizione;
 - d) se ha dato consigli o manifestato pareri sull'oggetto della controversia, prima dell'instaurazione del giudizio;
 - e) se alcuno dei prossimi congiunti di lui o del Coniuge è offeso o danneggiato dall'infrazione;
 - f) se nell'esercizio delle funzioni e prima che sia stata pronunciata la sentenza, egli ha manifestato indebitamente il suo convincimento sui fatti oggetto della imputazione;
 - g) se un suo parente prossimo o del Coniuge svolge o ha svolto funzioni di Procuratore Federale.
2. Ciascun componente degli Organi di Giustizia è tenuto ad astenersi nei casi di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e), g).

Ha inoltre l'obbligo di astenersi in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.
3. Il ricorso per la ricusazione, contenente i motivi specifici ed i mezzi di prova, deve essere proposto entro 5 giorni da quando l'interessato o il Procuratore vengono a conoscenza della decisione dell'Organo Giudicante.

Qualora la causa di ricusazione sia sorta o sia divenuta nota dopo la scadenza del termine predetto, il ricorso può essere inoltrato fino al giorno prima di quello fissato per la decisione.
4. Sulla ricusazione dei componenti del Giudice sportivo nazionale e del Tribunale federale decidono, rispettivamente, la Corte sportiva di appello e la Corte federale di appello; sulla ricusazione di un membro della Corte sportiva di appello e della Corte federale di appello decidono le Corti medesime, integrate da un membro supplente.
5. Qualora la ricusazione riguardi l'intero organo collegiale, decide un collegio appositamente nominato dal Consiglio Federale.
6. Nel caso in cui la dichiarazione di astensione o la ricusazione sia accolta, il Giudice non può compiere alcun atto ed il procedimento viene sospeso. Il ricorso per la ricusazione si considera non proposto quando il Giudice, prima della pronuncia, dichiara di astenersi.

7. Il ricorso per la ricusazione deve essere accompagnato dalla prova dell'avvenuto pagamento del contributo per l'accesso ai servizi di giustizia di cui all'art. 46.
8. Non è ammessa la ricusazione dei Giudici chiamati a decidere sulla ricusazione.
9. Nel caso in cui la dichiarazione di astensione o la ricusazione sia accolta, il Giudice non può compiere alcun atto. Il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione dichiara se ed in quale parte gli atti compiuti dal Giudice astenutosi o ricusato conservano efficacia.

CAPO II - ACCESSO ALLA GIUSTIZIA

Art. 45 - Diritto di agire innanzi agli organi di giustizia

1. Spetta ai tesserati, agli Affiliati e agli altri soggetti specificamente legittimati all'uopo dallo Statuto o dai regolamenti federali il diritto di agire innanzi agli organi di giustizia per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo.
2. L'azione è esercitata soltanto dal titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

Art. 46 - Contributo per l'accesso ai servizi di giustizia

1. Il contributo per l'accesso ai servizi di giustizia è pari ad euro 100,00 (cento/00) per ogni ricorso dinanzi ad un organo di giustizia di primo grado; è pari ad euro 150,00 (centocinquanta/00) per ogni reclamo dinanzi ad un organo di giustizia di secondo grado.
2. Il contributo è dovuto dal ricorrente o dal reclamante e non è ripetibile.
3. Il versamento del contributo deve avvenire mediante bonifico bancario sul conto corrente federale dedicato, i cui estremi sono indicati sul sito istituzionale della Federazione, nella pagina della Giustizia Federale. La disposizione di bonifico deve riportare nella causale la dicitura "Contributo per l'accesso al servizio di giustizia" e l'indicazione del numero di procedimento cui si riferisce, se già presente, ovvero l'indicazione delle parti.
4. Il versamento di cui al comma precedente deve essere effettuato non oltre l'invio o il deposito dell'istanza, del ricorso o del reclamo e deve essere attestato mediante copia della disposizione irrevocabile di bonifico.

Art. 47 - Ufficio del gratuito patrocinio

1. Al fine di garantire l'accesso alla giustizia federale, coloro i quali non possono sostenere i costi di assistenza legale hanno facoltà di avvalersi dell'Ufficio del gratuito patrocinio istituito presso il CONI.
2. Le condizioni per l'ammissione al gratuito patrocinio nonché il funzionamento del relativo ufficio sono disciplinati dal Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport.

CAPO III – DISPOSIZIONI GENERALI SUL PROCEDIMENTO

Art. 48 - Poteri degli organi di giustizia

1. Gli organi di giustizia esercitano tutti i poteri intesi al rispetto dei principi di cui all'articolo 1.
2. Il giudice stabilisce, con provvedimento non autonomamente impugnabile, le modalità di svolgimento dell'udienza, anche disponendo l'eventuale integrazione del contraddittorio.

3. Il giudice non può rinviare la pronuncia né l'udienza se non quando ritenga la questione o la controversia non ancora matura per la decisione, contestualmente disponendo le misure all'uopo necessarie. Può sempre ammettere la parte che dimostri di essere incorsa in decadenza per causa alla stessa non imputabile a compiere attività che le sarebbero precluse.
4. Il giudice può indicare alle parti ulteriori elementi di prova utili, laddove i mezzi istruttori acquisiti non appaiano sufficienti per la giusta decisione. Sentite le parti, può assumere ogni altra informazione che ritiene indispensabile.
5. Gli organi di giustizia tengono udienza con la partecipazione delle parti e degli altri soggetti interessati anche a distanza, tramite videoconferenza ovvero altro equivalente tecnologico che sia idoneo e disponibile presso la Federazione.

Art. 49 - Condanna alle spese per lite temeraria

1. Il giudice, con la decisione che chiude il procedimento, può condannare la parte soccombente che abbia proposto una lite ritenuta temeraria al pagamento delle spese a favore dell'altra parte fino a una somma pari al triplo del contributo per l'accesso ai servizi di giustizia sportiva e comunque non inferiore a 1.000,00 (mille/00) euro.
2. Se la condotta della parte soccombente assume rilievo anche sotto il profilo disciplinare, il giudice segnala il fatto al procuratore federale.

Art. 50 - Comunicazioni

1. Tutti gli atti del procedimento dei quali non sia stabilita la partecipazione in forme diverse sono comunicati a mezzo di posta elettronica certificata, il cui indirizzo è indicato sul sito istituzionale della Federazione, nella pagina della Giustizia Federale. Il Giudice può invitare le parti a concordare forme semplificate di comunicazione tra le stesse, anche mediante rinuncia ad avvalersi in ogni modo dei difetti di trasmissione, riproduzione o scambio.
2. Gli atti di avvio dei procedimenti disciplinari sono comunicati presso la sede della Società, Associazione o Ente di appartenenza dei soggetti che vi sono sottoposti; in caso di mancata consegna della comunicazione al tesserato, la Società, Associazione o Ente è sanzionabile fino alla revoca dell'affiliazione. In ogni caso, la prima comunicazione può essere fatta in qualunque forma idonea al raggiungimento dello scopo.
3. È onere delle parti di indicare, nel primo atto difensivo, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale esse intendono ricevere le comunicazioni; in difetto, le comunicazioni successive alla prima sono depositate presso la segreteria dell'organo procedente e si hanno per conosciute con tale deposito.
4. Le decisioni degli Organi di Giustizia sono pubblicate e conservate per un anno nel sito internet istituzionale della Federazione, nella pagina della Giustizia Federale. Il termine per l'impugnazione decorre dal giorno seguente alla pubblicazione che è in ogni caso successiva alla comunicazione, quando prevista.

Art. 51 - Segreteria degli organi di giustizia

1. Gli organi di giustizia sono coadiuvati da un segretario.
2. Il segretario documenta a tutti gli effetti, nei casi e nei modi previsti dai regolamenti federali, le attività proprie e quelle degli organi di giustizia e delle parti. Egli assiste gli organi di giustizia in tutti gli atti dei quali deve essere redatto verbale.
3. Il segretario attende al rilascio di copie ed estratti dei documenti prodotti, all'iscrizione delle controversie nei ruoli, alla formazione del fascicolo d'ufficio e alla conservazione di quelli delle parti,

alle comunicazioni prescritte anche dal giudice, nonché alle altre incombenze che il Codice e i regolamenti federali gli attribuiscono.

Art. 51 bis – Sospensione feriale

1. Il decorso dei termini del procedimento è sospeso di diritto dal 1 agosto al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

CAPO IV – GIUDICI SPORTIVI

SEZIONE I - NOMINA E COMPETENZA

Art. 52 - Istituzione

1. Presso la Federazione sono istituiti i Giudici sportivi.
2. I Giudici sportivi si distinguono in Giudice sportivo nazionale e Corte sportiva di appello.

Art. 53 - Competenza dei Giudici sportivi

1. Il Giudice sportivo nazionale pronuncia in prima istanza, senza udienza e con immediatezza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare e in particolare su quelle relative a:
 - a) la regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati, fermo restando quanto previsto al successivo art. 58, comma 2;
 - b) la regolarità dei campi e delle relative attrezzature;
 - c) la regolarità dello *status* e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara;
 - d) i comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara;
 - e) ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara.
2. La Corte sportiva di appello giudica in seconda istanza sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice sportivo nazionale. È competente a decidere, altresì, sulle istanze di ricusazione del medesimo giudice.

Art. 54 - Articolazione funzionale del Giudice sportivo nazionale

1. Il Giudice sportivo nazionale è competente per i campionati e le competizioni di ambito nazionale e territoriale.
2. Il Giudice Sportivo Nazionale è unico.

Art. 55 - Nomina del Giudice sportivo nazionale

1. Il Giudice sportivo nazionale è nominato dal Consiglio federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di Garanzia. Possono essere dichiarati idonei alla nomina, quali Giudici sportivi nazionali, coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:
 - a) professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
 - b) magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
 - c) avvocati dello Stato, anche a riposo;

- d) notai;
 - e) avvocati iscritti negli albi dei relativi consigli dell'ordine;
 - f) iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
 - g) ufficiali delle Forze dell'ordine, anche a riposo.
2. Essi durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
3. Il Giudice sportivo nazionale ha sede presso la Federazione e giudica in composizione monocratica. Avverso le sue decisioni è ammesso ricorso alla Corte sportiva di appello entro il termine di due giorni, che in ogni caso decorre dalla pubblicazione.

Art. 56 - Nomina nella Corte sportiva di appello e composizione della stessa

1. I componenti della Corte sportiva di appello sono nominati dal Consiglio federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di Garanzia. Possono essere dichiarati idonei alla nomina, quali Componenti della Corte sportiva di appello, i soggetti in possesso dei medesimi requisiti previsti dal primo comma dell'articolo precedente.
2. I componenti della Corte sportiva di appello durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
3. La Corte sportiva di appello si compone di cinque componenti, di cui uno, individuato del Consiglio Federale, svolge le funzioni di presidente.
4. La Corte sportiva di appello giudica in composizione collegiale col numero invariabile di tre componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione ovvero si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.
5. La Corte sportiva di appello ha sede presso la Federazione.
6. Avverso le decisioni della Corte sportiva di appello, per i casi e nei limiti stabiliti, è ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport di cui all'Articolo 12 *bis* dello Statuto del CONI entro trenta giorni dalla pubblicazione.

SEZIONE II - PROCEDIMENTI

Art. 57 - Avvio del procedimento innanzi al Giudice sportivo nazionale

1. I procedimenti innanzi al Giudice sportivo nazionale sono instaurati:
- a) d'ufficio, a seguito di acquisizione dei documenti ufficiali relativi alla gara o su eventuale segnalazione del Procuratore Federale;
 - b) su istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

Art. 58 - Istanza degli interessati

1. L'istanza deve essere proposta al Giudice sportivo entro il termine di due giorni dal compimento dell'evento; essa contiene l'indicazione dell'oggetto, delle ragioni su cui è fondata e degli eventuali mezzi di prova.
2. In caso di procedimento innanzi al Giudice sportivo avente ad oggetto l'omologazione dei risultati, ai sensi dell'art. 53, comma 1, lett. a), qualora non sia stata presentata alla Direzione di Gara apposita contestazione prima dello svolgimento del turno di gara successivo a quello cui la contestazione si riferisce, l'eventuale accoglimento dell'istanza da parte del Giudice sportivo non può modificare il risultato omologato.

3. L'istanza può essere formulata con riserva dei motivi. Entro il termine di sette giorni dalla sua formulazione, la riserva dei motivi è sciolta mediante indicazione delle ragioni su cui è fondata l'istanza e degli eventuali mezzi di prova. In caso di mancata indicazione nel termine indicato, il Giudice sportivo non è tenuto a pronunciare.

Art. 59 - Fissazione della data di decisione

1. Il Giudice sportivo fissa la data in cui assumerà la pronuncia, che è adottata entro il termine di 15 giorni.
2. Il provvedimento di fissazione è comunicato tempestivamente agli interessati individuati dal Giudice, a cura della segreteria. Prima della pronuncia, a seguito di espressa richiesta dell'istante, il giudice può adottare ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi.

Art. 60 - Disciplina del contraddittorio con gli interessati

1. I soggetti ai quali sia stato comunicato il provvedimento di fissazione possono, entro due giorni prima di quello fissato per la pronuncia, far pervenire memorie e documenti.

Art. 61 - Pronuncia del Giudice sportivo nazionale

1. Il Giudice sportivo pronuncia senza udienza.
2. Il Giudice sportivo assume ogni informazione che ritiene utile ai fini della pronuncia. Se rinvia a data successiva la pronuncia ne dà comunicazione agli interessati.
3. La pronuncia è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

Art. 62 - Giudizio innanzi alla Corte sportiva di appello

1. Le pronunce del Giudice sportivo nazionale possono essere impugnate con reclamo alla Corte sportiva di appello.
2. Il reclamo può essere promosso dalla parte interessata o dalla Procura federale; esso è depositato presso la Corte sportiva di appello entro un termine perentorio di sette giorni dalla data in cui è pubblicata la pronuncia impugnata. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata, salvo l'adozione da parte del giudice di ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi, su espressa richiesta del reclamante.
3. Gli interessati hanno diritto di ottenere, a proprie spese, copia dei documenti su cui la pronuncia è fondata. Il ricorrente formula la relativa richiesta con il reclamo di cui al precedente comma. In tal caso, il reclamo può essere depositato con riserva dei motivi, che devono essere integrati, a pena di inammissibilità, non oltre il terzo giorno successivo a quello in cui il reclamante ha ricevuto copia dei documenti richiesti.
4. Il Presidente della Corte sportiva di appello fissa l'udienza in camera di consiglio con provvedimento comunicato senza indugio agli interessati.
5. Le parti, ad esclusione del reclamante, devono costituirsi in giudizio entro il termine di due giorni prima dell'udienza, con memoria difensiva depositata o fatta pervenire alla Corte sportiva di appello. Entro il medesimo termine è ammesso l'intervento di altri eventuali interessati.
6. La Corte sportiva di appello decide in camera di consiglio. Le parti hanno diritto di essere sentite purché ne abbiano fatta esplicita richiesta e siano presenti.
7. Innanzi alla Corte sportiva di appello possono prodursi nuovi documenti, purché analiticamente indicati nell'atto di reclamo e immediatamente resi accessibili agli altri interessati.

8. La Corte sportiva di appello può riformare in tutto od in parte la pronuncia impugnata. Se rileva motivi di improponibilità o di improcedibilità dell'istanza proposta in primo grado, annulla la decisione impugnata. In ogni altro caso in cui non debba dichiarare l'inammissibilità del reclamo decide nel merito.

9. La decisione della Corte sportiva di appello, adottata entro dieci giorni dall'udienza, è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

CAPO V – GIUDICI FEDERALI

SEZIONE I - NOMINA E COMPETENZA

Art. 63 - Istituzione

1. Presso la Federazione sono istituiti i Giudici federali.

2. I Giudici federali si distinguono in Tribunale federale e Corte federale di appello; entrambi hanno sede presso la Federazione.

Art. 64 - Competenza dei Giudici federali

1. Il Tribunale Federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi al Giudice sportivo nazionale.

2. La Corte federale di appello giudica in secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni del Tribunale federale.

Art. 65 - Nomina negli organi di giustizia federale e composizione degli stessi

1. I componenti degli organi di giustizia federale sono nominati dal Consiglio federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.

2. Possono essere dichiarati idonei alla nomina, quali componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello, coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:

- a) professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
- b) magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
- c) avvocati dello Stato, anche a riposo;
- d) notai;
- e) avvocati iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.

3. I componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.

4. Il Tribunale federale e la Corte federale di appello si compongono ciascuno di cinque componenti; tra questi, per ognuno dei due organi, il Consiglio Federale individua colui il quale svolge le funzioni di presidente.

5. Il Tribunale federale e la Corte federale di appello giudicano in composizione collegiale, con un numero invariabile di tre componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione o si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.

SEZIONE II - PROCEDIMENTI

Art. 66 - Avvio del procedimento

1. I procedimenti dinanzi al Tribunale federale sono instaurati:
 - a) con atto di deferimento del procuratore federale;
 - b) con ricorso della parte interessata titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.
2. Le parti possono stare in giudizio personalmente. Dinanzi alla Corte federale di appello le parti devono farsi assistere da un difensore.

Art. 67 - Applicazione di sanzioni su richiesta a seguito di atto di deferimento

1. Fino a che non sia concluso dinanzi al Tribunale federale il relativo procedimento, gli incolpati possono convenire con il Procuratore federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura.
2. L'accordo è trasmesso, a cura del Procuratore federale, alla Procura generale dello sport, che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata.
3. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l'accordo è trasmesso, a cura del procuratore federale, al collegio incaricato della decisione, il quale, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara la efficacia con apposita decisione. L'efficacia dell'accordo comporta, a ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti dell'incolpato.
4. Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva e per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall'ordinamento federale.

Art. 68 - Fissazione dell'udienza a seguito di atto di deferimento

1. Entro dieci giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento, il presidente del collegio fissa l'udienza di discussione e comunica all'incolpato, alla Procura federale e agli altri soggetti eventualmente indicati dal presente regolamento la data dell'udienza. Fino a tre giorni prima, gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria dell'organo di giustizia e l'incolpato, la Procura federale e gli altri interessati possono prenderne visione ed estrarne copia; entro il medesimo termine, possono, inoltre, depositare o far pervenire memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.
2. Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti. Il presidente del collegio, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del termine. L'abbreviazione può essere altresì disposta in considerazione del tempo di prescrizione degli illeciti contestati, purché sia assicurato all'incolpato l'esercizio effettivo del diritto di difesa.

Art. 69 - Ricorso della parte interessata

1. Per la tutela di situazioni giuridicamente protette nell'ordinamento federale, quando per i relativi fatti non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi agli organi di giustizia sportiva, è dato ricorso dinanzi al Tribunale federale.
2. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell'atto o del fatto e, comunque, non oltre un anno

dall'accadimento. Decorsi tali termini, i medesimi atti o fatti non possono costituire causa di azione innanzi al Tribunale federale, se non per atto di deferimento del procuratore federale.

3. Il ricorso contiene:

- a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e degli eventuali soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque controinteressati;
- b) l'esposizione dei fatti;
- c) l'indicazione dell'oggetto della domanda e dei provvedimenti richiesti;
- d) l'indicazione dei motivi specifici su cui si fonda;
- e) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende valersi;
- f) la sottoscrizione del difensore, con indicazione della procura.

Art. 70 - Ricorso per l'annullamento delle deliberazioni

1. Le deliberazioni dell'Assemblea contrarie alla legge, allo Statuto del Coni e ai principi fondamentali del Coni, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso di organi della Federazione, del Procuratore federale, e di tesserati o Affiliati titolari di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale che abbiano subito un pregiudizio diretto e immediato dalle deliberazioni.
2. Le deliberazioni del Consiglio federale contrarie alla legge, allo Statuto del Coni e ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso di un componente, assente o dissenziente, del Consiglio federale, o del Collegio dei revisori dei conti.
3. L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.
4. Il Presidente del Tribunale, sentito il Presidente federale ove non già ricorrente, può sospendere, su istanza di colui che ha proposto l'impugnazione, l'esecuzione della delibera impugnata, quando sussistano gravi motivi.
5. L'esecuzione delle delibere assembleari o consiliari, qualora manifestamente contrarie alla legge, allo Statuto e ai principi fondamentali del Coni, può essere sospesa anche dalla Giunta nazionale del Coni.
6. Restano fermi i poteri di approvazione delle deliberazioni federali da parte della Giunta nazionale del Coni previsti dalla normativa vigente.
7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 69, commi 2 e 3, del presente Regolamento. La eventuale pubblicazione della deliberazione nel sito internet della Federazione implica, in ogni caso, piena conoscenza dell'atto.

Art. 71 - Fissazione dell'udienza a seguito di ricorso

1. Entro dieci giorni dal deposito del ricorso, il presidente del Tribunale fissa l'udienza di discussione, trasmettendo il ricorso ai soggetti nei cui confronti esso è proposto o comunque interessati e agli altri soggetti indicati dal presente regolamento, nonché comunicando, anche al ricorrente, la data dell'udienza.
2. Fino a cinque giorni prima di quello fissato per l'udienza, gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria del Tribunale federale e il ricorrente, i soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque interessati, nonché gli altri eventualmente indicati possono prenderne visione ed estrarne copia; possono, inoltre, depositare memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.
3. Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti e non superiore a trenta giorni. Il presidente del collegio, qualora ne ravvisi giusti motivi, può

disporre l'abbreviazione del termine, purché sia assicurato alle parti l'esercizio effettivo del diritto di difesa.

4. Tutti i ricorsi proposti separatamente in relazione al medesimo fatto o alla medesima deliberazione sono riuniti, anche d'ufficio, in un solo procedimento.

Art. 72 - Domanda cautelare

1. Il ricorrente che ha fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per la decisione, i propri interessi siano minacciati da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere al Tribunale l'emanazione delle misure cautelari che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul merito. La domanda è proposta con il ricorso, ovvero con atto successivo. In tal caso, ne è data comunicazione agli interessati, che possono presentare memorie e documenti in un termine all'uopo stabilito.

2. Il Tribunale provvede sulla domanda cautelare anche fuori udienza con pronuncia succintamente motivata, non soggetta a impugnazione ma revocabile in ogni momento, anche d'ufficio.

3. Il provvedimento in ogni caso perde efficacia con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio.

Art. 73 - Intervento del terzo

1. Un terzo può intervenire nel giudizio davanti al Tribunale federale qualora sia titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

2. L'atto di intervento deve essere depositato non oltre cinque giorni prima di quello fissato per la udienza.

3. Con l'atto di intervento il terzo deve specificamente dimostrarsi portatore dell'interesse che lo giustifica.

Art. 74 - Svolgimento dell'udienza e decisione del Tribunale federale

1. L'udienza innanzi al Tribunale federale si svolge in camera di consiglio; è facoltà delle parti di essere sentite.

2. L'applicazione delle disposizioni sulla pubblicità può essere esclusa in tutto o in parte, con atto motivato, dall'organo procedente, nei casi in cui ricorrano esigenze di ulteriore tutela dei risultati delle indagini relative a procedimenti penali.

3. Lo svolgimento dell'udienza è regolato dal presidente del collegio. La trattazione è orale e concentrata e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa.

4. Nei giudizi disciplinari, l'incolpato ha sempre il diritto di prendere la parola dopo il rappresentante del Procuratore federale.

5. Dell'udienza viene redatto sintetico verbale.

6. La decisione del Tribunale federale è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

Art. 75 - Assunzione delle prove

1. Laddove ritenuto necessario ai fini del decidere, il collegio può disporre, anche d'ufficio, l'assunzione di qualsiasi mezzo di prova.

2. Le testimonianze devono essere rese previo ammonimento che eventuali falsità o reticenze produrranno per i tesserati le conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi di lealtà e correttezza.

3. Le domande sono rivolte ai testimoni solo dal presidente del collegio, cui le parti potranno rivolgere istanze di chiarimenti, nei limiti di quanto strettamente necessario all'accertamento del fatto controverso.
4. Se viene disposta consulenza tecnica, il collegio sceglie un esperto di assoluta terzietà rispetto agli interessi in conflitto e cura, nello svolgimento dei lavori, il pieno rispetto del contraddittorio. L'elaborato finale è trasmesso al Tribunale federale ed alle Parti almeno dieci giorni prima dell'udienza.

Art. 76 - Giudizio innanzi alla Corte federale di appello

1. Il mezzo per impugnare le decisioni del Tribunale federale è esclusivamente il reclamo della parte interessata, ivi compresa la Procura federale, innanzi alla Corte federale di appello.
2. Il reclamo è depositato presso la Corte federale di appello non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della decisione. Il reclamo e il provvedimento di fissazione d'udienza sono comunicati, a cura della segreteria, ai rappresentanti della parte intimata e delle altre parti eventualmente presenti nel precedente grado di giudizio ovvero alle stesse parti personalmente.
3. Decorso il termine per proporre reclamo, la decisione del Tribunale federale non è più impugnabile, né contro tale decisione è ammesso il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.
4. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata; tuttavia il presidente del collegio, quando ricorrono gravi motivi, può disporre, con lo stesso provvedimento col quale fissa l'udienza di discussione, la sospensione dell'esecuzione ovvero altro provvedimento che appaia, secondo le circostanze, il più idoneo a evitare alla parte che ha proposto reclamo un pregiudizio irreversibile. All'udienza, da tenersi tempestivamente, il collegio conferma, modifica o revoca il provvedimento dato dal Presidente. Il provvedimento in ogni caso perde efficacia con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio.
5. La parte intimata non può presentare oltre la prima udienza l'eventuale impugnazione dalla quale non sia ancora decaduta; anche quando l'impugnazione incidentale è così proposta il collegio non può differire l'udienza di un termine maggiore di quindici giorni. In ogni caso, tutte le impugnazioni contro la medesima decisione debbono essere riunite e trattate congiuntamente.
6. Col reclamo la controversia è devoluta al collegio davanti al quale è proposto nei limiti delle domande e delle eccezioni non rinunciate o altrimenti precluse. La trattazione è orale e concentrata e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa, consentendo a ciascuna il deposito di almeno un atto scritto o di una memoria. Il collegio, anche d'ufficio, può rinnovare l'assunzione delle prove o assumere nuove prove e deve sempre definire il giudizio, confermando ovvero riformando, in tutto o in parte, la decisione impugnata. Non è consentita la rimessione al primo giudice. Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 74 e 75 del presente Regolamento.
7. Quando definisce il giudizio, il presidente del collegio dà lettura del dispositivo e, se l'esigenza dell'esposizione differita delle ragioni della decisione non consente il deposito contestuale della motivazione per la particolare complessità della controversia, fissa nel dispositivo un termine non superiore a dieci giorni per il deposito della sola motivazione. In quest'ultimo caso, salvo che sia altrimenti disposto con nuovo provvedimento a norma del comma 4, l'esecuzione della decisione non è impedita e, ove ammesso, il ricorso al Collegio di garanzia dello sport rimane improponibile fino alla pubblicazione della motivazione.
8. Se il reclamo è dichiarato inammissibile ovvero è rigettato l'eventuale cauzione per le spese diviene irripetibile.
9. Per il contenuto e la sottoscrizione degli atti di parte e del processo verbale, la disciplina delle udienze e la forma dei provvedimenti in generale, si applicano i principi regolatori del codice di procedura civile.
10. La decisione della Corte federale di appello è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

Art. 77 - Termini di estinzione del giudizio disciplinare e termini di durata degli altri giudizi

1. Il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di novanta giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare.
2. Il termine per la pronuncia della decisione di secondo grado è di sessanta giorni dalla data di proposizione del reclamo.
3. Se la decisione di merito è annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso al Collegio di garanzia dello sport, il termine per la pronuncia nell'eventuale giudizio di rinvio è di sessanta giorni e decorre dalla data in cui vengono restituiti gli atti del procedimento dal Collegio di garanzia dello sport.
4. Se i termini non sono osservati per ciascuno dei gradi di merito, il procedimento disciplinare è dichiarato estinto, anche d'ufficio, se l'incolpato non si oppone.
5. Il corso dei termini è sospeso:
 - a) se per lo stesso fatto è stata esercitata l'azione penale, ovvero l'incolpato è stato arrestato o fermato o si trova in stato di custodia cautelare, riprendendo a decorrere dalla data in cui non è più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere ovvero sono divenuti irrevocabili la sentenza o il decreto penale di condanna, fermo che l'azione disciplinare è promossa e proseguita indipendentemente dall'azione penale relativa al medesimo fatto;
 - b) se si procede ad accertamenti che richiedono indispensabilmente la collaborazione dell'incolpato, e per tutto il tempo necessario;
 - c) se il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta dell'incolpato o del suo difensore o per impedimento dell'incolpato o del suo difensore;
 - d) in caso di gravi impedimenti soggettivi dei componenti del collegio giudicante, per il tempo strettamente necessario alla sostituzione.
6. L'estinzione del giudizio disciplinare estingue l'azione e tutti gli atti del procedimento, inclusa ogni eventuale decisione di merito, diventano inefficaci. L'azione estinta non può essere riproposta.
7. La dichiarazione di estinzione è impugnabile dalla parte interessata. Se interviene nel giudizio di secondo grado o di rinvio, anche il Procuratore generale dello sport, qualora il ricorso non sia altrimenti escluso, può impugnarla davanti al Collegio di garanzia dello sport.
8. Le controversie diverse da quelle di natura disciplinare sono decise dagli organi di giustizia presso la Federazione entro novanta giorni dalla proposizione del ricorso introduttivo di primo grado ed entro sessanta giorni dalla proposizione dell'eventuale reclamo.
9. La disposizione di cui al comma precedente si applica, altresì, per le controversie dinanzi agli organi di giustizia sportiva.

Art. 78 - Efficacia della sentenza dell'autorità giudiziaria nei giudizi disciplinari

1. Davanti agli organi di giustizia la sentenza penale irrevocabile di condanna, anche quando non pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso.
2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di applicazione della pena su richiesta delle parti.
3. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare nei confronti dell'imputato quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, ferma restando l'autonomia dell'ordinamento sportivo nella definizione della fattispecie e nella qualificazione del fatto.
4. L'efficacia di cui ai commi 1 e 3 si estende agli altri giudizi in cui si controverte intorno a illeciti il cui accertamento dipende da quello degli stessi fatti materiali che sono stati oggetto del giudizio

penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale nei confronti dell'incolpato.

5. In ogni caso hanno efficacia nei giudizi disciplinari le sentenze non più impugnabili che rigettano la querela di falso o accertano la falsità di un documento ovvero che pronunciano sull'istanza di verifica.

6. Fuori dei limiti di cui ai precedenti commi, gli organi di giustizia non sono soggetti all'autorità di altra sentenza, che non costituisca cosa giudicata tra le stesse parti; essi conoscono di ogni questione pregiudiziale o incidentale, pur quando riservata per legge all'Autorità giudiziaria, la cui risoluzione sia rilevante per pronunciare sull'oggetto della domanda, incluse le questioni relative alla capacità di stare in giudizio e all'incidente di falso.

7. In nessun caso è ammessa la sospensione del procedimento salvo che, per legge, debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale di merito e la relativa causa sia stata già proposta davanti all'Autorità giudiziaria.

CAPO VI – PROCURATORE FEDERALE

SEZIONE I - NOMINA E FUNZIONI

Art. 79 - Composizione dell'Ufficio del Procuratore federale

1. Presso la Federazione è costituito l'ufficio del Procuratore federale per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali. Il Procuratore federale esercita le proprie funzioni davanti agli Organi di giustizia della Federazione.

2. L'ufficio del Procuratore si compone del Procuratore federale ed eventualmente di uno o più Procuratori Aggiunti nonché di uno o più Sostituti Procuratori.

3. Il numero dei Procuratori Federali Aggiunti e dei Sostituti Procuratori è determinato dallo Statuto federale.

4. Il Procuratore federale è nominato dal Consiglio federale, su proposta del Presidente federale, ed è scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.

5. I Procuratori Aggiunti sono nominati dal Consiglio Federale, previo parere del Procuratore Federale e sono scelti tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.

6. I Sostituti Procuratori sono nominati dal Consiglio Federale su proposta del Procuratore Federale e sono scelti tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.

7. Il Procuratore federale, i Procuratori Aggiunti ed i Sostituti Procuratori durano in carica per un mandato di quattro anni. Il mandato di Procuratore federale non può essere rinnovato più di due volte.

8. I Procuratori Aggiunti ed i Sostituti Procuratori coadiuvano il Procuratore federale. I Procuratori Aggiunti, inoltre, sostituiscono il Procuratore federale in caso d'impedimento.

Art. 80 - Nomina dei componenti dell'Ufficio del Procuratore federale

1. Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Procuratore federale e Procuratore federale aggiunto coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate dall'articolo 65, comma 2, del presente Regolamento o in quella degli alti ufficiali delle Forze dell'ordine, anche a riposo.

2. Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Sostituto Procuratore federale coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate dall'articolo 65 del presente Regolamento nonché in quelle degli iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, degli ufficiali delle Forze dell'ordine anche a riposo,

dei laureati in materie giuridiche che abbiano maturato almeno due anni di esperienza nell'ordinamento sportivo.

Art. 81 - Attribuzioni del Procuratore federale

1. Le funzioni del Procuratore federale sono esercitate nelle indagini preliminari, nei procedimenti di primo grado e nei giudizi di impugnazione; esse sono svolte personalmente ovvero mediante assegnazione delle questioni a uno o più addetti al medesimo Ufficio. Con l'atto di assegnazione il Procuratore può stabilire i criteri ai quali l'addetto all'Ufficio deve attenersi anche relativamente alla fase dibattimentale.

2. Lo Statuto della Federazione assicura l'indipendenza del Procuratore federale e dei relativi Sostituti e garantisce che il Procuratore federale e i Sostituti in nessun caso assistano alle deliberazioni del giudice presso il quale svolgono le rispettive funzioni ovvero che possano altrimenti godere, dopo l'esercizio dell'azione, di poteri o facoltà non ragionevoli né equivalenti a quelli dei rappresentanti della difesa.

SEZIONE II - AZIONE DISCIPLINARE

Art. 82 - Azione del procuratore federale

1. Il Procuratore federale esercita in via esclusiva l'azione disciplinare nei confronti di tesserati, Affiliati e degli altri soggetti legittimati secondo le norme della Federazione, nelle forme e nei termini da queste previsti, quando non sussistono i presupposti per l'archiviazione.

2. L'archiviazione è disposta dal Procuratore federale se la notizia di illecito sportivo è infondata; può altresì essere disposta quando, entro il termine per il compimento delle indagini preliminari, gli elementi acquisiti non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio ovvero l'illecito è estinto o il fatto non costituisce illecito disciplinare ovvero ne è rimasto ignoto l'autore.

3. Il Procuratore federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute. L'azione disciplinare è esercitata di ufficio; il suo esercizio non può essere sospeso né interrotto, salvo che sia diversamente stabilito. Le notizie d'illecito presentate possono essere ricevute dal Procuratore federale esclusivamente se:

- a) è verificabile la provenienza e l'identità del segnalante;
- b) il segnalante risulta tesserato o Affiliato ai tempi del fatto segnalato e della segnalazione.

4. Quando non deve disporre l'archiviazione, il Procuratore federale informa l'interessato dell'intenzione di procedere al deferimento e gli elementi che la giustificano, assegnandogli un termine per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria. Qualora il Procuratore federale ritenga di dover confermare la propria intenzione esercita l'azione disciplinare formulando, nei casi previsti dallo Statuto o dalle norme federali, l'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all'incolpato e al giudice e agli ulteriori soggetti eventualmente indicati dal presente regolamento. Nell'atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, enunciate le norme che si assumono violate e indicate le fonti di prova acquisite, ed è formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare.

5. Dopo il provvedimento di archiviazione la riapertura delle indagini può essere disposta d'ufficio nel caso in cui emergano nuovi fatti o circostanze rilevanti dei quali il Procuratore federale non era a conoscenza. Se tali fatti o circostanze si desumono da un provvedimento che dispone il giudizio penale, il diritto di sanzionare si prescrive comunque entro il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione.

Art. 83 - Prescrizione dell'azione

1. Il potere di sanzionare i fatti disciplinarmente rilevanti si estingue quando il Procuratore federale non lo eserciti entro i termini previsti dal presente Regolamento.
2. La prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui occorre il fatto disciplinarmente rilevante. L'esercizio dell'azione disciplinare interrompe la prescrizione.
3. Fermo quanto previsto al precedente articolo 82, comma 5, del presente Regolamento il diritto di sanzionare si prescrive entro:
 - a) il termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative allo svolgimento della gara;
 - b) il termine della sesta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni in materia gestionale ed economica;
 - c) il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative alla alterazione dei risultati di gare, competizioni o campionati;
 - d) il termine della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, in tutti gli altri casi.
4. I termini di prescrizione nei confronti di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura decorrono dal giorno successivo a quello in cui è assunta posizione rilevante nell'ordinamento federale.
5. La sopravvenuta estraneità all'ordinamento federale da parte di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura non impedisce l'esercizio dell'azione disciplina ma sospende la prescrizione finché non sia nuovamente acquisita posizione rilevante nell'ordinamento sportivo.

Art. 84 – Astensione

1. Il Procuratore federale ha facoltà di astenersi quando esistono gravi ragioni di convenienza.
2. L'autorizzazione all'astensione è data dal Procuratore generale dello sport.

Art. 85 - Svolgimento delle indagini

1. Il Procuratore federale ha il dovere di svolgere tutte le indagini necessarie all'accertamento di violazioni statutarie e regolamentari di cui ha notizia.
2. A tal fine, iscrive nell'apposito registro le notizie di fatti o atti rilevanti. Il registro deve essere tenuto secondo le modalità prescritte dall'articolo 53 del Codice della Giustizia Sportiva, in quanto compatibili.
3. La durata delle indagini non può superare il termine di quaranta giorni dall'iscrizione nel registro del fatto o dell'atto rilevante. Su istanza congruamente motivata del Procuratore Federale, la Procura generale dello sport autorizza la proroga di tale termine per la medesima durata, fino ad un massimo di due volte, eventualmente prescrivendo gli atti indispensabili da compiere. Gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati. Possono sempre essere utilizzati gli atti e documenti in ogni tempo acquisiti dalla Procura della Repubblica e dalle altre autorità giudiziarie dello Stato.
4. Il Procuratore federale, concluse le indagini, se ritiene di non provvedere al deferimento ai sensi dell'articolo 82, comunica entro cinque giorni il proprio intendimento di procedere all'archiviazione alla Procura Generale dello Sport. Ferme le attribuzioni di questa, dispone quindi l'archiviazione con determinazione succintamente motivata.
5. Il Procuratore federale, in ogni caso, è tenuto a comunicare la determinazione conclusiva delle indagini ai soggetti alle stesse sottoposti e di cui risulti compiutamente accertata l'identità.

Art. 86 - Applicazione di sanzioni su richiesta e senza incolpazione

1. I soggetti sottoposti a indagini possono convenire con il Procuratore federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura. Il Procuratore Federale, prima di addivenire all'accordo, informa il Procuratore Generale dello Sport.
2. L'accordo è trasmesso, a cura del Procuratore federale, al Presidente della Federazione, il quale, entro i quindici giorni successivi, sentito il Consiglio federale, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l'accordo acquista efficacia e comporta, in relazione ai fatti relativamente ai quali è stato convenuto, l'improponibilità assoluta della corrispondente azione disciplinare.
3. Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva e per i fatti qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall'ordinamento federale.

SEZIONE III - RAPPORTI CON LA PROCURA DELLA REPUBBLICA, CON LA PROCURA ANTIDOPING DEL CONI E CON LA PROCURA GENERALE DELLO SPORT

Art. 87 - Rapporti con l'Autorità giudiziaria

1. Il Procuratore federale, se durante le indagini prende notizia di fatti rilevanti anche per l'Ufficio del Pubblico Ministero, trasmette senza indugio copia degli atti al Presidente federale affinché questi informi l'Autorità giudiziaria competente ovvero vi provvede direttamente.
2. Qualora la Procura della Repubblica trasmetta risultanze del procedimento penale al Procuratore federale, gli atti e documenti trasmessi sono da lui tenuti nel debito riserbo consentito da ciascuna fase del procedimento.
3. Qualora il Procuratore federale ritenga che presso l'Ufficio del Pubblico ministero ovvero altre autorità giudiziarie dello Stato siano stati formati atti o raccolti documenti rilevanti per lo svolgimento delle proprie attribuzioni, ne richiede l'acquisizione direttamente o per il tramite della Procura Generale dello Sport.

Art. 88 - Rapporti con la Procura Antidoping del Coni

1. Il Procuratore Federale ha il dovere di collaborare con la Procura Antidoping del CONI nonché con l'ufficio del Pubblico ministero.
2. Il Procuratore federale, se durante le indagini rileva che l'illecito appartiene alla competenza della Procura Antidoping del CONI, trasmette senza indugio gli atti all'ufficio competente. In caso di conflitto, su segnalazione del Procuratore che manifesta l'intendimento di declinare ulteriormente la competenza, decide senza ritardo la Procura generale dello sport, dandone comunicazione agli uffici interessati.

Art. 89 – Rapporti con la Procura generale dello sport

1. Il Procuratore federale coopera, in spirito di leale collaborazione, con la Procura generale dello sport al fine di assicurare la completezza e tempestività delle indagini; a tal fine, la Procura generale dello Sport, anche su segnalazione di singoli tesserati e Affiliati, può invitare il capo della procura federale ad aprire un fascicolo di indagine su uno o più fatti specifici, provvedendo all'iscrizione nel registro

generale dei procedimenti in corso, di cui all'articolo 53, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva.

2. La Procura generale dello sport adotta linee guida per prevenire impedimenti o difficoltà nell'attività di indagine e può convocare il Procuratore federale al fine di rendere effettivo il rispettivo potere di promuovere la repressione degli illeciti.

3. Resta fermo il potere di disporre l'avocazione nei termini e con le modalità previste e disciplinate dal Codice della Giustizia Sportiva e dallo Statuto del CONI.

4. In ogni caso, il Procuratore federale è tenuto al rispetto di quanto previsto nel Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della Procura Generale dello sport per quanto di propria competenza, con particolare riferimento a quanto previsto dagli artt. 9, 10, 11 e 12 del citato Regolamento.

CAPO VII – RICORSO AL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Art. 90 – Ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport

1. Avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento federale ed emesse dai relativi organi di giustizia, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro, è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all'Articolo 12 *bis* dello Statuto del CONI, nei termini e con le modalità disciplinate dagli articoli 54 ss. del Codice della Giustizia Sportiva. Il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.

2. Hanno facoltà di proporre ricorso le parti nei confronti delle quali è stata pronunciata la decisione nonché la Procura Generale dello Sport.

CAPO VIII – REVISIONE E REVOCAZIONE

Art. 91 – Revisione e revocazione

1. Contro le decisioni della Corte di appello federale per le quali sia scaduto il termine per il ricorso dell'incolpato al Collegio di Garanzia dello Sport ovvero contro le decisioni di quest'ultimo qualora il ricorso non sia stato accolto è ammesso il giudizio di revisione, anche su istanza del Procuratore federale, quando la sanzione è stata applicata sulla base di prove successivamente giudicate false o in difetto di prove decisive successivamente formate o comunque divenute acquisibili.

2. Le altre decisioni della Corte federale di appello per le quali sia scaduto il termine per il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport ovvero la decisione di quest'ultimo qualora il ricorso non sia stato accolto possono essere revocate, su ricorso della parte interessata, quando la decisione dipende esclusivamente da un errore di fatto risultante incontrovertibilmente da documenti acquisiti successivamente per causa non imputabile all'istante.

3. Il termine per proporre la revisione o la revocazione decorre rispettivamente dalla conoscenza della falsità della prova o della formazione di quella nuova ovvero dall'acquisizione del documento. In ogni caso, il giudizio si svolge in unico grado e allo stesso si applicano le norme relative al procedimento di reclamo davanti alla Corte federale d'appello. Se la revisione è accolta, non è più ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport; ogni altra pronuncia rimane impugnabile con ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.

4. Fuori dei casi precedenti, nessuna decisione di organi di giustizia può essere revocata quando sia scaduto il termine per la impugnazione o il giudizio sia stato comunque definito dal Collegio di Garanzia dello Sport con decisione nel merito.

5. La revisione o la revocazione non sono più ammesse quando la parte interessata ha agito davanti all'autorità giudiziaria contro la decisione dell'organo di giustizia della Federazione o del Collegio di Garanzia dello Sport.

CAPO IX – ARBITRATO

Art. 92 - Procedimento e decisione

1. Chi intende sottoporre una controversia al collegio arbitrale, ai sensi dell'articolo 69 dello Statuto, deve inviare la relativa comunicazione, inoltrata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alla controparte, alla segreteria federale ed al Procuratore federale.

2. La comunicazione deve contenere:

- a) l'indicazione dell'oggetto della controversia;
- b) i quesiti che si intendono sottoporre al giudizio degli arbitri;
- c) la designazione di un arbitro, con l'invito alla controparte a designare il secondo arbitro entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta di arbitrato;
- d) la dichiarazione di accettazione dell'arbitro designato.

3. La controparte deve designare il secondo arbitro entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta di arbitrato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inoltrata alla segreteria federale ed al richiedente. La controparte, all'atto della nomina del proprio arbitro, può integrare l'oggetto della controversia e deve formulare le proprie conclusioni. Entro 20 giorni da quest'ultima designazione, i due arbitri devono provvedere alla nomina del presidente del collegio arbitrale.

4. In caso di mancata designazione dell'arbitro della controparte ed in caso di disaccordo degli arbitri sulla designazione del presidente del collegio arbitrale, provvede il presidente della corte d'appello federale; la nomina così fatta rimane ferma per l'intera durata del procedimento, anche nel caso in cui la parte provveda tardivamente alla nomina dell'arbitro, ovvero esprima tardivamente il mancato gradimento nei confronti dell'arbitro designato d'ufficio.

5. Nel caso di sostituzione per impedimento, decadenza o dimissioni di uno o più componenti il collegio, la sostituzione avviene con le stesse modalità della nomina, entro 20 giorni dall'indisponibilità dell'arbitro e ciò non comporta il rinnovo degli atti di istruzione già compiuti. Le dimissioni rassegnate successivamente all'emissione del dispositivo non esplicano nessuna efficacia sulle decisione stessa.

6. La parte può recusare l'arbitro che non ha nominato. Competente a decidere è il presidente della corte d'appello federale.

7. Il collegio arbitrale, esperito il tentativo di conciliazione, procede con libertà di forme, redigendo processo verbale.

8. Ciascuna delle parti ha facoltà di essere rappresentata, assistita e difesa.

9. Le parti sono obbligate solidalmente al pagamento delle spese per il funzionamento del collegio arbitrale, salvo quanto stabilito dal collegio in relazione alla soccombenza.

Art. 93 - Il lodo

1. Il lodo è deliberato a maggioranza di voti dagli arbitri riuniti collegialmente ed è quindi redatto per iscritto.

2. Esso deve contenere:

- a) l'indicazione delle parti;
 - b) l'esposizione sommaria dei motivi;
 - c) il dispositivo;
 - d) l'indicazione del luogo in cui è stato deliberato;
 - e) la sottoscrizione di tutti gli arbitri, con l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui è apposta; la sottoscrizione può avvenire anche in luogo diverso da quello della deliberazione; le varie sottoscrizioni, senza necessità di ulteriore conferenza personale, possono avvenire in luoghi diversi.
3. Il lodo è valido se sottoscritto dalla maggioranza degli arbitri, purché si dia atto che esso è stato deliberato in riunione collegiale, con l'espressa dichiarazione che l'altro non ha voluto o non ha potuto sottoscriverlo.
4. Il lodo ha efficacia vincolante tra le parti dalla data della sua ultima sottoscrizione.
5. Il lodo deve essere emesso e depositato con le formalità prescritte dall'articolo 48 dello statuto.
6. Se la parte soccombente non provvede ad adempiere nel termine fissato dal collegio arbitrale, è punita con sanzione inibitiva per un periodo non inferiore ad un anno.

CAPO X – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 94 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I. o con provvedimento equivalente.
2. Entro il medesimo termine, con provvedimento del Consiglio federale, i componenti degli organi di giustizia presso la Federazione e della Procura federale in carica all'atto dell'entrata in vigore del presente Regolamento e in possesso dei requisiti da esso previsti, sono riassegnati ai nuovi organi di giustizia e rispettiva procura fino alla scadenza del mandato e comunque non oltre la scadenza del quadriennio olimpico. Di tali atti è data immediata comunicazione al CONI.
3. I procedimenti pendenti davanti agli organi di giustizia presso la Federazione al momento dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni continuano in ogni caso a svolgersi in base a quelle previgenti.

Sommario

TITOLO I – NORME GENERALI	1
Art. 1 - Principi informativi della Giustizia Federale e Sportiva	1
Art. 2 - Doveri e obblighi	1
Art. 3 - Responsabilità degli Affiliati e dei Tesserati	2
Art. 4 – Infrazioni disciplinari, illeciti e frode sportiva	2
Art. 5 Punibilità	3
Art. 6 Divieto di scommesse	3
Art. 7 - Sanzioni disciplinari.....	3
Art. 8 - Obbligo di denuncia	3
TITOLO II –INFRAZIONI E SANZIONI DISCIPLINARI	4
CAPO I - INFRAZIONI DISCIPLINARI	4
Art. 9 – Infrazione disciplinare	4
Art. 10 - Inosservanza del Vincolo di Giustizia	4
Art. 11 - Offesa alla dignità al decoro ed al prestigio degli Organi Federali	4
Art. 12 - Rifiuto di presentazione personale e di atti.....	4
Art. 13 - Frode Sportiva.....	4
Art. 14 – Illecito Sportivo	4
Art. 15 - Rifiuto di assoggettamento alle decisioni definitive degli Organi Federali	5
Art. 16 - Fatti influenti sulla regolarità delle gare.....	5
Art. 17 - Aggressione ad un Ufficiale di Gara	5
Art. 18 - Intemperanza dei sostenitori.....	5
Art. 19 - Infrazioni minori.....	5
Art. 20 - Sanzioni Pecuniarie	5
Art. 21 – Registro sanzioni disciplinari	6
CAPO II - SANZIONI DISCIPLINARI	6
Art. 22 - Ammonizione	6
Art. 23 - Ammenda e multa	6
Art. 24 – Squalifica	6
Art. 25 – Inibizione	7
Art. 26 - Radiazione.....	7
Art. 27 - Provvedimenti cautelari.....	7
Art. 28 – Criteri per la determinazione delle sanzioni	7
Art. 29 – Tentativo di infrazione	8
Art. 30 – Circostanze attenuanti	8

Art. 31 - Circostanze aggravanti.....	8
Art. 32 - Concorso di circostanze	8
Art. 33 - Valutazione delle circostanze	9
Art. 34 - Recidiva	9
CAPO III – PRESCRIZIONE E PROVVEDIMENTI DI CLEMENZA.....	9
Art. 35 – Prescrizione	9
Art. 36 – Amnistia	9
Art. 37 – Grazia	10
Art. 38 – Indulto	10
Art. 39 – Non applicazione dei provvedimenti di clemenza	10
CAPO IV – CASELLARIO FEDERALE	10
Art. 40 - Casellario federale	10
TITOLO III – GIUSTIZIA SPORTIVA.....	11
CAPO I – ORGANI DI GIUSTIZIA	11
Art. 41 – Organi di Giustizia	11
Art. 42 - Attribuzioni	11
Art. 43 - Commissione federale di garanzia	11
Art. 44 – Ricusazione ed astensione	12
CAPO II - ACCESSO ALLA GIUSTIZIA.....	13
Art. 45 - Diritto di agire innanzi agli organi di giustizia	13
Art. 46 - Contributo per l'accesso ai servizi di giustizia	13
Art. 47 - Ufficio del gratuito patrocinio.....	13
CAPO III – DISPOSIZIONI GENERALI SUL PROCEDIMENTO	13
Art. 48 - Poteri degli organi di giustizia.....	13
Art. 49 - Condanna alle spese per lite temeraria.....	14
Art. 50 - Comunicazioni.....	14
Art. 51 - Segreteria degli organi di giustizia	14
Art. 51 bis – Sospensione feriale.....	15
CAPO IV – GIUDICI SPORTIVI.....	15
SEZIONE I - NOMINA E COMPETENZA.....	15
Art. 52 - Istituzione	15
Art. 53 - Competenza dei Giudici sportivi	15
Art. 54 - Articolazione funzionale del Giudice sportivo nazionale.....	15
Art. 55 - Nomina del Giudice sportivo nazionale	15
Art. 56 - Nomina nella Corte sportiva di appello e composizione della stessa.....	16

SEZIONE II - PROCEDIMENTI	16
Art. 57 - Avvio del procedimento innanzi al Giudice sportivo nazionale.....	16
Art. 58 - Istanza degli interessati	16
Art. 59 - Fissazione della data di decisione.....	17
Art. 60 - Disciplina del contraddittorio con gli interessati	17
Art. 61 - Pronuncia del Giudice sportivo nazionale	17
Art. 62 - Giudizio innanzi alla Corte sportiva di appello.....	17
CAPO V – GIUDICI FEDERALI	18
SEZIONE I - NOMINA E COMPETENZA.....	18
Art. 63 - Istituzione	18
Art. 64 - Competenza dei Giudici federali.....	18
Art. 65 - Nomina negli organi di giustizia federale e composizione degli stessi.....	18
SEZIONE II - PROCEDIMENTI	19
Art. 66 - Avvio del procedimento.....	19
Art. 67 - Applicazione di sanzioni su richiesta a seguito di atto di deferimento	19
Art. 68 - Fissazione dell’udienza a seguito di atto di deferimento	19
Art. 69 - Ricorso della parte interessata	19
Art. 70 - Ricorso per l’annullamento delle deliberazioni	20
Art. 71 - Fissazione dell’udienza a seguito di ricorso	20
Art. 72 - Domanda cautelare	21
Art. 73 - Intervento del terzo	21
Art. 74 - Svolgimento dell’udienza e decisione del Tribunale federale	21
Art. 75 - Assunzione delle prove	21
Art. 76 - Giudizio innanzi alla Corte federale di appello	22
Art. 77 - Termini di estinzione del giudizio disciplinare e termini di durata degli altri giudizi	23
Art. 78 - Efficacia della sentenza dell’autorità giudiziaria nei giudizi disciplinari	23
CAPO VI – PROCURATORE FEDERALE	24
SEZIONE I - NOMINA E FUNZIONI	24
Art. 79 - Composizione dell’Ufficio del Procuratore federale.....	24
Art. 80 - Nomina dei componenti dell’Ufficio del Procuratore federale	24
Art. 81 - Attribuzioni del Procuratore federale.....	25
SEZIONE II - AZIONE DISCIPLINARE	25
Art. 82 - Azione del procuratore federale.....	25
Art. 83 - Prescrizione dell’azione	26
Art. 84 – Astensione.....	26

Art. 85 - Svolgimento delle indagini.....	26
Art. 86 - Applicazione di sanzioni su richiesta e senza incolpazione	27
SEZIONE III - RAPPORTI CON LA PROCURA DELLA REPUBBLICA, CON LA PROCURA ANTIDOPING DEL CONI E CON LA PROCURA GENERALE DELLO SPORT	27
Art. 87 - Rapporti con l'Autorità giudiziaria	27
Art. 88 - Rapporti con la Procura Antidoping del Coni.....	27
Art. 89 – Rapporti con la Procura generale dello sport	27
CAPO VII – RICORSO AL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT.....	28
Art. 90 – Ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport	28
CAPO VIII – REVISIONE E REVOCAZIONE.....	28
Art. 91 – Revisione e revocazione.....	28
CAPO IX – ARBITRATO.....	29
Art. 92 - Procedimento e decisione	29
Art. 93 - Il lodo	29
CAPO X – NORME TRANSITORIE E FINALI	30
Art. 94 - Entrata in vigore.....	30